

LI' TORNATA

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1914

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Disegni di legge (approvazioni di):

Aggregazione del comune di Montecreto al mandamento di Fanano, sezione di Sestola (Numero 139) pag. 1295
(discussione di):

Provvedimenti per il personale provinciale dipendente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari (N. 111) 1265

Oratori:

ASTENGO 1267
DANEO, *ministro delle finanze* 1266
FROLA, *relatore* 1266

Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (Libro III, parte quinta) (N. 133) 1271

Oratori:

CARCANO, *ministro del tesoro* 1295
DALLOLIO 1271

Modificazione alla legge 2 agosto 1912, n. 1075 per la tutela giuridica degli emigranti (N. 135). 1271

Oratori:

BORSARELLI, *sottosegretario di Stato agli esteri*. 1295
FERRARIS CARLO 1296

Interpellanze (svolgimento dell'interpellanza del senatore Ridolfi al ministro di agricoltura, industria e commercio per conoscere quali provvedimenti intenda prendere allo scopo di assicurare al consumo nazionale la quantità di grano necessaria per arrivare al nuovo raccolto). 1259

Oratori:

CAVASOLA, *ministro di agricoltura, industria e commercio* 1260
RIDOLFI 1259, 1265

Ordine del giorno (sull'). 1258

Oratori:

PRESIDENTE pag. 1258
ASTENGO 1258
FERRARIS MAGGIORINO 1258

Relazioni (presentazione di) 1259, 1265, 1272

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) 1257, 1296

La seduta è aperta alle ore 16.10.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri delle colonie, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia, giustizia e dei culti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi, ed il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto avvenuta nella seduta di ieri.

Per la nomina di un commissario di vigilanza al Debito Pubblico:

Senatori votanti 126

Maggioranza 64

Ebbero voti:

Il senatore Sormani ebbe voti 35

» Martuscelli » 24

» Ferraris Maggioreino » 21

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1914

Il Senatore Di Broglio	ebbe voti	10
» Tami	»	8
» Cassis	»	5
Voti nulli o dispersi		8
Schede bianche		15

Si procederà quindi alla votazione di ballottaggio fra i senatori Sormani e Martuscelli.

Per la nomina di un commissario nella Commissione per i trattati internazionali:

Senatori votanti	130
Maggioranza	66

Ebbero voti:

Il senatore Pansa	ebbe voti	60
» Ferraris Maggiorino	»	53
» San Martino Enrico	»	2
» Rolandi Ricci	»	1
» Di Broglio	»	1
» Carafa D'Andria	»	1
» Albertoni	»	1
Schede bianche		11

Si procederà quindi alla votazione di ballottaggio fra i senatori Pansa e Maggiorino Ferraris.

Sull'ordine del giorno.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Entrando nell'aula, mi sono stato distribuite quattro schede di proposte per la votazione per la nomina dei commissari per le ferrovie iscritta all'ordine del giorno; non so chi autorizzi questa distribuzione, che non mi pare corretta. Io troverei conveniente di rimandare a domani questa votazione, perchè quei tali nostri colleghi che hanno fatto le proposte dei candidati possano mettersi d'accordo. Ne faccio formale proposta, deplorando (l'ho già detto quindici anni or sono) che nel Senato non vi sia una Commissione, come alla Camera, per proporre i candidati per le diverse Commissioni elettive. Qui si mettono fuori dei nomi senza sapere neppure se sono competenti e se accettano o no. Propongo perciò che sia rimandata a domani la votazione per la nomina di questi commissari, a fine di non disperdere i voti e non dar luogo a ballottaggi inutili.

PRESIDENTE. Il senatore Astengo domanda di differire a domani la votazione per i commis-

sari alle ferrovie. Ora, faccio osservare all'onorevole Astengo che domani probabilmente sarà l'ultima seduta del presente periodo di lavori del Senato e che, in caso di ballottaggio, bisognerebbe tenere seduta sabato unicamente a tale scopo.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Se ci mettiamo d'accordo, evidentemente non vi sarà ballottaggio. Del resto, all'ordine del giorno di domani si potrà mettere anche l'eventuale ballottaggio. Così si evitano tutti gl'inconvenienti.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, interrogo il Senato.

Chi consente nella proposta del senatore Astengo, di rimandare a domani la votazione per la nomina dei sei commissari incaricati di esaminare l'ordinamento e funzionamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è pregato di alzarsi.

La proposta del senatore Astengo non è approvata.

FERRARIS MAGGIORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO. Illustre signor Presidente, per cortesia di egregi colleghi ed a mia insaputa, io mi vedo oggi in ballottaggio con un illustre membro del Senato, che con alta dignità e con onore per l'Italia ha rappresentato il nostro paese all'estero. Siccome non penserei mai di poter portare nella Commissione dei trattati internazionali una competenza anche lontanamente pari alla sua, ringrazio gli amici che vollero raccogliere i loro voti sul mio nome, e prego il Senato di votare unanime quello dell'illustre senatore Pansa, di cui mi onoro iscrivere il nome sulla mia modesta scheda.

PRESIDENTE. Il Senato terrà conto della preghiera che l'onorevole senatore Ferraris Maggiorino ha creduto di rivolgergli.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto per la nomina di sei commissari incaricati di esaminare l'ordinamento e il funzionamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e di ballottaggio per

la nomina di un commissario di vigilanza al Debito pubblico e di un membro nella Commissione per i trattati internazionali.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per queste tre votazioni.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

DEL CARRETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione di compromesso 4 aprile 1914, tra l'Amministrazione militare ed il comune di Napoli ».

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riduzione del canone daziario governativo assegnato al comune di Bologna ».

TAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Trattamento di vecchiaia al personale subalterno di ruolo del Ministero delle poste e dei telegrafi ».

PRESIDENTE. De' atto agli onorevoli senatori Del Carretto, Dallolio e Tami della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo al sorteggio dei nomi dei senatori che funzioneranno da scrutatori.

Sono sorteggiati scrutatori per la votazione per la nomina di sei commissari incaricati di esaminare l'ordinamento ed il funzionamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, i signori senatori Pincherle, Cassis, Guala; per la votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza al debito pubblico i signori senatori Valli, Chimirri e Malaspina; per la votazione di ballottaggio per la nomina di un membro per i trattati internazionali i signori senatori Giusso, Talamo, Francica Nava.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Ridolfi al ministro di agricoltura, industria e commercio per conoscere quali provvedimenti intende di prendere allo scopo di assicurare al consumo nazionale la quantità di grano necessaria per arrivare al nuovo raccolto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza del senatore Ridolfi al ministro di agricoltura, industria e commercio: « Per conoscere quali provvedimenti intenda di prendere allo scopo di assicurare al consumo nazionale la quantità di grano necessaria per arrivare al nuovo raccolto ».

Il senatore Ridolfi ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

RIDOLFI. Brevissime considerazioni, onorevoli colleghi, affido alla vostra benevolenza, poichè la mia interpellanza, presentata fin dalla metà del decorso ottobre, ha perduto oggi una gran parte della sua importanza e della sua opportunità, dopo che nell'altro ramo del Parlamento si è discusso sull'approvvigionamento del grano; dopo le dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio e dei ministri delle finanze e del tesoro, e dopo il mirabile accenno che colla sua grande competenza vi fece ieri in quest'Aula il collega Ferraris Maggiorino.

Sono perciò tanto più grato all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio di avermi concesso di svolgerla; ed io sono sicuro che la sua alta parola varrà a tranquillizzare completamente il paese sul gravissimo argomento.

Già da parecchi mesi, subito dopo scoppiata la guerra immane, l'opera sua si svolse efficace ed opportuna ad assicurare fra noi la produzione del grano: e con un'azione diretta del suo Dicastero e per mezzo degli enti agrari che erano a sua disposizione, l'onorevole ministro ha cercato di persuadere gli agricoltori italiani ad estenderne, ove era possibile, la coltura, ad intensificarla dovunque con la buona preparazione dei terreni, con la scelta selezionata dei semi, con laute e razionali concinzioni.

Questi ottimi suggerimenti sono stati accolti con grande favore; e dobbiamo riconoscere che, almeno in alcune parti d'Italia, si è seminato di più e meglio, di guisa che, se le stagioni favoriranno, e, se niente avverrà in contrario, è legittimo sperare in un futuro abbondante

raccolto del grano. Ma intanto il prodotto di quest'anno, per quanto buono, non è stato tuttavia tale da bastare al consumo nazionale.

Dall' *Ufficio di statistica agraria* del Ministero di agricoltura, industria e commercio risulterebbe che, mentre nel 1913 il raccolto del grano fu di 58 milioni 352,000 quintali, nel 1914 è stato soltanto di 46 milioni 115,000 quintali; quindi una differenza in meno per il 1914 di 12 milioni 237,000 quintali.

La media del quinquennio 1909-13 ascende a quintali 49 milioni 896,000; e poichè il raccolto del grano del 1913 fu di quintali 46 milioni 115,000, è risultato inferiore alla media di quintali 3 milioni 871,000.

Per quanto tali cifre, come ognuno comprende, si debbano considerare solo come molto approssimative, o non si conosca esattamente, anzi direi, non si conosca affatto la rimanenza del grano esistente nei magazzini, pur tuttavia si può affermare che molto ne mancherà per arrivare al nuovo raccolto, anche se non occorreranno tutti i quindici milioni di quintali, che i più competenti ed i meglio informati dicono essere necessari. Ci avvicineremo certo molto a questa cifra, perchè il fabbisogno annuo di grano estero oscilla in media a circa dodici milioni di quintali.

Tuttociò non poteva non destare grandissime e legittime preoccupazioni nel tragico momento attuale, in cui per lo stato di guerra che turba, non solo l'Europa, ma si può dire il mondo, l'importazione del grano è ostacolata da immense difficoltà. La chiusura dei mercati a noi più vicini dai quali eravamo soliti rifornirci, la grande concorrenza internazionale su quelli più lontani, il rincaro enorme dei noli, l'onere gravissimo dei rischi marittimi e non tutti assicurabili, il pagamento in oro alla consegna della merce, la perturbazione del nostro mercato monetario hanno quasi troncato, almeno nel momento migliore, l'industria privata.

Intanto i prezzi del grano salivano; molti Comuni, giustamente preoccupati, lo incettavano, il Governo comperava quello che gli era necessario, e faceva bene, per l'Esercito; si discuteva dappertutto, nelle riviste e sui giornali, nelle Associazioni ed alle Camere di commercio, allarmando inevitabilmente la pubblica opinione; e si invocavano provvedimenti di

ogni genere, non escluso l'acquisto diretto del grano all'estero per parte dello Stato.

La provvida diminuzione del dazio d'introduzione non riuscì ormai a far diminuire i prezzi: per un poco valse a mantenerli fermi; ma subito dopo la corsa al rialzo ricominciò, ed ora il prezzo del frumento è arrivato quasi dappertutto a quello enorme di 35 lire al quintale, e perfino a lire 40, mi assicurano, nelle provincie meridionali, con tendenza ancora all'aumento.

È giunto quindi il momento di immediati ed energici provvedimenti, di vedere anzitutto quale sia lo *stock* di grano esistente, se il prezzo attuale è giustificato, o se è effetto, come in gran parte io credo, del panico e di deplorabile speculazione.

Il Governo ha di recente, con opportuno provvedimento, dichiarato che la diminuzione del dazio sarà mantenuta fino al 1° luglio prossimo, e così ha, per lo meno, tolto all'industria privata molta incertezza; ma altri aiuti diretti ed indiretti saranno necessari a raggiungere l'intento di assicurare al consumo nazionale il grano occorrente per arrivare al nuovo raccolto.

Dalla confidenza dell'onorevole ministro io attendo fiducioso, e con me certo questo Alto Consesso, assicurazioni precise e tali da persuadere il paese che l'azione del Governo è stata, anche in questa materia di suprema importanza, illuminata, provvida ed efficace. (*Approvazioni vivissime e generali*).

CAVASOLA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io sono grato all'onorevole senatore Ridolfi di avermi offerta occasione di trattare dell'importante questione del grano nell'ambiente sereno del Senato, poichè tutti sanno quali preoccupazioni abbiano invaso lo spirito pubblico in questo momento, per la supposizione che l'insufficienza del nostro raccolto del grano potesse prepararci giorni tristi.

Il raccolto del grano in Italia è, come bene ha detto l'onor. Ridolfi, normalmente insufficiente al consumo locale.

Il raccolto del grano in Italia ha una oscillazione quasi costante per biennio, della quale non sono abbastanza approfondite le ragioni

per poterne discorrere, ma che rappresenta una differenza di anno in anno di circa 10 milioni di quintali.

Noi abbiamo un fabbisogno per il nostro consumo (determinato con medie che non possono avere un valore assoluto, come bene ha detto l'onor. Ridolfi, ma che sono abbastanza accreditate dalla loro costante ripetizione) un fabbisogno, dico, valutabile a circa 57 milioni di quintali all'anno. Orbene, nell'ultimo sessennio, che l'onor. Ridolfi ha pur messo a base delle sue citazioni, noi abbiamo questi valori.

Nel 1909 abbiamo avuto una produzione di 51,813,000 quintali; nell'anno appresso, 1910, il nostro prodotto non superò i 41,750,000 quintali; nel 1911 tornammo a 52,302,000 quintali; nel 1912 discendemmo a 45 milioni; nel 1913 raggiungemmo la nostra massima produzione con un totale di 58,452,000 quintali; nel 1914, secondo la nostra statistica agraria, il raccolto si arrestò a 46,000,000 di quintali.

Ho citato queste cifre per il valore che possono avere non soltanto agli effetti di illuminare l'opinione pubblica sullo stato attuale delle cose, ma anche perchè possono avere un interesse speciale di studio per i cultori della materia, che in Senato sono parecchi e distintissimi.

Noi abbiamo, adunque, una deficienza di circa 10 milioni di quintali di grano all'anno, che si deve colmare coll'importarli dall'estero. L'importazione infatti si aggira fra i 10 e i 13 milioni di quintali all'anno secondo la vicenda dei raccolti. Orbene, è accaduto questo: che nel 1913, precisamente in quell'anno in cui il nostro raccolto toccava la più alta cifra salendo a 58 milioni di quintali, l'importazione nostra sali, nientemeno, a quintali 11 milioni, che, aggiunti a 58, hanno portato una massa di cereale in Italia che raggiunse i 69 milioni di quintali, vale a dire una massa superiore al fabbisogno. Il che significa che il 1913 deve aver lasciato una riserva che anche senza peccare di ottimismo, si può ritenere concorrente a diminuire la deficienza del 1914. È effettivamente esistita e si è risentito l'effetto di tale rimanenza? Io credo di sì; perchè avendo consultate le cifre della esportazione dell'anno precedente e quelle di quest'anno, l'ammontare di esse è molto al disotto di quella quantità che era nel 1913 importata oltre il bisogno nostro.

Io non attribuisco eccessiva importanza a quella differenza, sia perchè, come ha ricordato l'onor. Ridolfi, si è pure aumentata la seminagione del grano nel nuovo anno agrario, sia perchè qualcosa fu esportata, sebbene in misura molto inferiore a quella che è stato detto e creduto, nei primissimi mesi dopo il raccolto attuale. Tuttavia una parte dell'eccedenza di importazione dell'anno precedente è certamente rimasta a diminuire la differenza fra il raccolto ultimo ed il nostro fabbisogno attuale. I più competenti e prudenti lo calcolano in tre milioni di quintali.

Ma nell'anno corrente, circostanze affatto eccezionali, avrebbero potuto aumentare notevolmente il consumo ordinario del grano; perchè, o signori, tutti sappiamo che l'esercito è un consumatore di frumento assai più forte che non sia la popolazione libera e specialmente l'agricola; e la forza armata in quest'anno supera notevolmente la forza ordinaria dell'esercito.

Ho voluto fare questa riflessione affinché abbia credito presso di voi quest'altra condizione di fatto che già è stata manifestata altrove, e nella quale io particolarmente insisto: all'infuori dei primissimi limitati acquisti che l'Amministrazione militare fece nel mese di agosto, l'esercito nostro non consuma grano italiano dal mese di settembre in poi (*benissimo*), e gli acquisti che l'Amministrazione militare ha fatto — e mi è buon testimonio l'onorevole ministro della guerra — gli acquisti fatti all'estero e già perfezionati, sono sufficienti a mantenere di grano americano il nostro esercito fino al mese di agosto del 1915, nella ipotesi della più larga consumazione possibile. (*Vive approvazioni*).

Ora, questa quantità che si può facilmente valutare non lontana dai due milioni di quintali, è una quantità che deve necessariamente essere detratta dal nostro fabbisogno dell'annata.

Quindi la pressione degli avvenimenti straordinari dell'anno non può direttamente esercitarsi sulle provviste e sulle riserve nazionali. (*Bene*).

E qui permettetemi, o signori, che sostì un momento.

Al Governo, coloro i quali sostengono che avrebbe dovuto intervenire, e ancora debba

Intervenire con acquisti diretti di grano a beneficio dell'alimentazione pubblica, fanno il rimprovero di aver tardato ad acquistare, di non aver saputo acquistare subito, a momento opportuno. Ebbene, questi due milioni di quintali, perchè sono venuti senza scalpore, senza pubblicazioni, senza notorietà dannosa, ci sono forse piovuti dal cielo, o non sono venuti invece perchè li abbiamo comprati? E non è l'acquisto fatto in tempo che ci permette di dare queste esplicite assicurazioni che ho avuto l'onore di fornire al Senato? Si tratta di grano comprato e comprato a tempo, e, se così non fosse, oggi ci troveremmo costretti a seguire le condizioni incerte del mercato.

Purtroppo, non abbiamo potuto, e non per colpa nostra, mantenere il riserbo prudente che ci eravamo imposto. Dico purtroppo, perchè le notizie diffuse come si trattasse di fatti perfettamente indifferenti (*bene*), sopra le intenzioni e sopra gli acquisti e le ordinazioni fatte dal Governo per altre riserve, e l'invenzione straordinaria che occorresse una flotta di 120 piroscafi per andare a imbarcare il grano acquistato dal Governo, han prodotto immediatamente un rialzo sui mercati dell'Argentina dei grani e dei noli, per effetto del quale, in grazia di quella bella notizia e di quella allegra invenzione, il paese pagherà parecchi milioni di più!

Questo dico forte, perchè credo che in momenti difficili quali i presenti non sia mai abbastanza ricordato che ognuno deve assumere la responsabilità dei suoi atti e delle sue parole! (*Approvazioni vivissime*).

Con questo io ho già accennato anche ad altre provviste che lo Stato ha fatto. Il Governo è seguace delle teorie di libertà in tutto e quindi anche e particolarmente in materia economica. In siffatte condizioni nessun mezzo coercitivo può giovare; quindi, invece di pensare a requisizioni non necessarie, invece di spingersi a fare indagini fiscali per sapere se e come, e dove, e per opera di chi si conservi ancora del grano di proprietà privata, senza ricorrere agli espedienti medioevali del calmierio sul grano per tutto il paese, il Governo ha provveduto perchè, alla occorrenza, anche questo ufficio di temperare le condizioni del mercato non gli sia difficile. Lo dico perchè è già fatto: non lo direi se fosse da fare. (*Bene*).

Ma, con tutto ciò, nessuno che abbia pratica di governo, di amministrazione, di funzioni pubbliche, potrebbe immaginare nè consigliare che il Governo si facesse dispensatore di grano, o acquirente per rivenderlo o distribuirlo ad un intero paese, tanto meno a così grande distanza dal raccolto nuovo.

Tuttavia, considerando, e l'esperienza ripetuta su questo particolare ci ha ammaestrati, considerando che le condizioni del nostro paese sono tanto diverse da regione a regione, e soventi anche da circondario a circondario nella stessa provincia, per differenza di organizzazione commerciale, per difficoltà di comunicazioni, per distanza dai mercati più attivi del frumento, abbiamo riconosciuto che siffatte condizioni potevano creare difficoltà speciali di approvvigionamento anche in vicinanza di mercati dove il grano affluisse spontaneamente. Epperò abbiamo pensato - e questo è provvedimento concretato e che non tarderà ad essere fatto pubblico, e che sommariamente già si sta attuando - abbiamo pensato che la funzione di carattere esecutivo di fare affluire il genere, di metterlo a portata di tutti i comuni che ne abbisognino, potesse esser meglio adempiuta dagli enti locali riuniti in consorzio tra i maggiori di essi.

I Consorzi potranno fare, per le indicazioni e per l'assistenza che noi saremo lieti di prestare, gli approvvigionamenti necessari. E poichè la difficoltà grave poteva consistere nella mancanza di mezzi finanziari disponibili per i primi acquisti, il Governo ha trovato modo di garantire ai Consorzi il finanziamento a condizione di favore.

Di guisa che non tarderà molto che in ogni provincia la provvista del grano, calcolata secondo i bisogni locali, potrà essere fatta, e rifatta a mano a mano che il bisogno si rinnovi, ad opera degli stessi enti locali, i quali essendo più vicini ai centri di consumo, si trovano meglio in grado di distribuire il grano in ragione della necessità dei singoli luoghi. Con questo mezzo io credo che arriveremo se non facilmente, certamente con sicurezza, ad avere in tutto il paese la quantità necessaria di grano portata dagli enti locali, dei più piccoli specialmente che sono quelli ai quali maggiormente si deve rivolgere la nostra attenzione.

E dove i Consorzi prenderanno il grano per portarlo ai loro centri di consumo? Lo pren-

deranno sui mercati di arrivo per quel movimento di importazione che fortunatamente si va accentuando e che appunto rappresenta lo sviluppo del libero commercio aiutato e non impedito in nessuna maniera. Questa importazione che oggi, ripeto, si svolge con progresso notevole e confortante di giorno in giorno, non fu rapidissima, non si pronunciò ugualmente attiva appena si mutarono le condizioni politiche e commerciali del mondo. E si capisce: l'onor. Ridolfi ne ha già accennato sommariamente le ragioni e le ha accennate esattissimamente.

Prima di tutto in settembre e in ottobre non poteva esservi importazione attiva, perchè si era chiuso quello che era il mercato principale a cui attingevano gli importatori italiani, ossia il mercato della Russia e della Rumenia, o come si suol dire comprensivamente il mercato del Mar Nero.

Chiuso quel mercato, sono state anche interrotte le consuetudini commerciali dei nostri importatori del genere; e, prima che essi abbiano potuto spingere le loro operazioni al mercato americano, fu necessario superare quelle altre difficoltà di esecuzione che erano pure impellenti: prima fra le altre, l'onor. Ridolfi l'ha detto, la difficoltà del pagamento.

Noi ci siamo trovati, e non noi soltanto, nella condizione di dover ricorrere ad un mercato che non vendeva che a denaro, oro contante: il prezzo del cambio cresciuto; la moratoria in paese che rendeva più difficili i finanziamenti ad operazioni commerciali; tutte queste circostanze insieme hanno richiesto da parte nostra delle cure particolari per essere vinte, hanno richiesto la ispirazione di una fiducia nuova, l'acquisto di relazioni nuove e dei mezzi proporzionati nei privati commercianti per eseguire operazioni oltre l'Oceano.

Ma da novembre in poi l'importazione dall'America del Nord si è fatta molto attiva; noi abbiamo abitualmente 30 o 40 piroscafi naviganti dall'America al Mediterraneo carichi di grano.

I nostri Istituti maggiori di credito hanno prestato opera degna di lode per superare le difficoltà dei cambi e dei pagamenti all'estero; ed attraverso la Banca d'Italia ed il Banco di Napoli, il quale ha dato grande attività alla sua filiale a New York, si è incominciato con l'ac-

quisto ed importazione del grano duro per mantener viva l'industria della pastificazione, che ha pure grande importanza nel nostro movimento commerciale, poi, a mano a mano, con l'importare grano sul mercato libero, anche senza previ impegni commerciali.

Contemporaneamente a questo che era utile e confortevole movimento dei nostri porti, sorso un'altra preoccupazione, onde molta gente incominciò a dolersi e a denunciare credendo di aver colpito chissà quale mala azione, il transito del grano dall'Italia alla Svizzera attraverso il porto di Genova. Costoro che hanno così ragionato, evidentemente non avevano nè il concetto esatto di quel che sia la posizione dei paesi neutrali, nè sapevano che nelle nostre leggi e nelle nostre convenzioni internazionali è considerato e regolato il commercio di transito e che noi neutrali non potevamo, nè per il diritto internazionale, nè per le convenzioni, nè per le leggi nostre doganali, impedire il transito del grano che gli Svizzeri, anch'essi neutrali, avessero acquistato contemporaneamente a noi in America. Noi eravamo obbligati a dare il passo, come siamo obbligati anche ora, sempre che consti che effettivamente si tratta di acquisti fatti da neutri.

La preoccupazione andò esagerandosi fino al punto di far credere che il grano venisse bensì nel Mediterraneo dall'America, ma non fosse a disposizione dell'Italia; che venisse per un commercio che noi avremmo dovuto impedire col trattenere per noi quel grano, che intanto era arrivato in quanto era stato acquistato da altri. Noi invece non l'abbiamo impedito, perchè non dovevamo e non potevamo impedirlo a termine del diritto e delle convenzioni internazionali. E perchè non l'abbiamo impedito con una violenza, il grano è venuto anche per noi e seguita a venire in misura crescente dall'America del Nord.

Il grano nell'America del Nord, al giorno d'oggi, contrariamente ai facili novellatori di esaurimenti di riserve americane di frumento, è non solamente abbondante, ma fa ancora miglior prezzo che a Buenos Ayres. Quindi il grano di Chicago e di Nuova York seguita a venire e potrà venire in quantità più che sufficiente per approvvigionare bene il nostro paese; ed io sarò molto lieto di far da intermediario, non dico competente, ma certo molto zelante, in

tutte le richieste che gli enti locali appositamente costituiti in consorzio, faranno per l'approvvigionamento dell'anno prossimo.

Dunque sotto questo rispetto spero di aver rassicurato il Senato che il grano per il paese non mancherà; che il pericolo della carestia non è che un ricordo evocato fuori di proposito da studiosi di storie antiche. (*Commenti, ilarità*).

Così è, o colleghi: i mezzi attuali permettono più che non permettessero quattro mesi addietro anche il trasporto del grano; perchè, o signori, voi dovete anche ricordare questa circostanza; che la crisi incominciò, anzi scoppiò, quando a Genova si aveva la serrata degli armatori. Per un conflitto di classe fra gente di mare e armatori liberi noi abbiamo avuto una fermata per mesi di centosessanta piroscafi in disarmo nel solo compartimento di Genova.

Fu una delle cure del Governo di vincere anche questa difficoltà; ed essendosi tutti prestati - mi piace riconoscerlo - senza distinzione di categorie, con volontà di riuscire tanto da parte dei marinai quanto da parte degli armatori e dei capitani, quel conflitto è stato vinto, almeno in forma di tregua, che speriamo diventi pace definitiva. Per tutto il periodo laborioso che attraversiamo noi siamo sicuri che i nostri marinai gioveranno al paese con la loro opera.

Detto ciò, per rispondere completamente all'onorevole Ridolfi, ho poco da aggiungere. Io lo ringrazio di aver usato parole molto benevole al mio indirizzo per la spinta che ho cercato di dare alla coltivazione del grano. Lo ringrazio anche di essersi mostrato, egli competente, del parere che fosse cosa utile. Non tutti i colleghi nostri furono dell'istesso avviso. Fuori di qui, qualcuno mi fece il rimprovero benevolo, cortese, come si usa sempre qui fra colleghi, che in Italia non fosse da cercare di estendere la coltivazione del grano; bensì si dovesse cercare di intensificarla, e quella mia mossa nel periodo della semina parve a qualcuno una deviazione dal retto programma agrario.

Io, anche per questo motivo, sono doppiamente grato all'onor. Ridolfi, perchè a me preme chiarire, per questa parte, il mio concetto. Io sono sempre stato, ed ho avuto l'onore di dirlo anche in quest'Aula, convinto che la deficienza

del nostro prodotto si debba vincere principalmente con l'intensificazione della coltivazione, in maniera da alzare il rendimento per unità colturale, anzichè per estensione di ettari.

Ho fatto qui altra volta il confronto tra il rendimento del nostro ettaro coltivato a grano, ed il rendimento raggiunto dai paesi nordici, tanto meno favoriti dalla natura per clima e per condizioni geologiche di terreno. Ebbene, io non ho mancato al mio vecchio programma, non ho ripudiato le mie vecchie convinzioni; io ho creduto e credo mio dovere di fare l'una cosa e l'altra. Quando lo stesso terreno destinato alla coltura del grano non è ogni anno coltivato come dovrebbe essere, io ho creduto di raccomandare di spezzare la vecchia tradizione dei lunghi maggesi, di restringere la rotazione agraria, compensando il terreno col portarvi gli elementi fertilizzanti. E poichè quello è terreno riconosciuto adatto al grano, io ho detto: profittate dell'occasione, estendete, rompete e concimate, e così avrete maggior numero di ettari seminati, ma avrete anche un rendimento maggiore ettaro per ettaro; e per questa via io intendo di continuare.

Certamente il primo passo compiuto in questo anno non può darci affidamento di avere nel 1915 un grande aumento di raccolto su quello che sia il nostro raccolto normale; tuttavia è fuori di dubbio che si sono messi a semina circa 300,000 ettari di più degli anni precedenti; secondo i dati sempre un po' elastici, sempre soggetti a rettifiche, che ha potuto ricavare la nostra statistica agraria dalle indicazioni raccolte. E dato un rendimento molto modesto, di un dieci quintali per ettaro, si avrebbero tre milioni di quintali di più a nostra disposizione per l'anno venturo.

Ma io, chiudendo, più che su questo aumento, che non sarà normale, se non sarà continuata negli anni futuri la maggiore seminazione, vorrei sperare che, essendo l'anno che viene il secondo del biennio, che, per quella costante vicenda che ho avuto l'onore di citare da principio, dovrebbe riuscire l'anno fecondo, il 1915 ci possa riportare i 58 milioni di quintali del 1913, invece dei 46 del 1914.

Con questo augurio, che faccio a me stesso ed al Paese, io chiudo assicurando che nessuna fatica, nessun ripiego, nessun espediente sarà da parte nostra risparmiato affinché il Paese

sia approvvigionato senza alcun suo disagio nella prossima stagione. (*Approvazioni vicissime e applausi generali*).

RIDOLFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIDOLFI. Io non debbo al ministro che vivissimi ringraziamenti, soddisfattissimo che le modestie mie considerazioni abbiano procurato al Senato e al Paese una così esauriente e patriottica risposta per parte del Governo.

In fatto di agricoltura si abusa in Italia di belle frasi, si decanta *l'alma parens frugum*, ed il ritorno ai campi; io mi auguro che da ora in avanti, con l'opera solerte del ministro Cavasola, si passi dalle parole ai fatti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Presentazione di relazioni.

GIUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSSO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie III, sul concorso dello Stato nelle spese per opere di irrigazione ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Giusso della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

CAVASOLA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato la prima relazione sommaria sull'applicazione della legge del luglio 1914 per provvedimenti straordinari per la Sardegna.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questa relazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Annaratone, Arnaboldi, Astengo.

Balenzano, Barzellotti, Bava Beccaris, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Bodio.

Cadolini, Carafa, Carissimo, Carle Giuseppe, Cassis, Castiglioni, Cavasola, Cefaly, Chimirri, Ciamician, Cocuzza, Colleoni, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cruciani Alibrandi.

Dallolio, D'Andrea, De Cesare, De Cupis, De Larderel, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, De Martino, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale, Di Collobiano, Diena, Di Prampero, Di Sirignano, Di Terranova, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fabrizi, Falconi, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Maggiorino, Fortunato, Francica Nava, Frascara, Frola.

Giordano Apostoli, Giusso, Golgi, Gorio, Grassi, Greppi Emanuele, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lanciani, Levi Ulderico, Lucchini Luigi, Luciani, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Maragliano, Marchiafava, Martuscelli, Masci, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzoni, Mele, Melodia, Monteverde, Morra.

Pedotti, Piaggio, Pigorini, Pincherle, Podestà, Pullè Francesco.

Rebaudengo, Reynaudi, Ridola, Ridolfi, Rizzetti, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni.

Sacchetti, Sandrelli, San Donnino, San Martino Enrico, Santini, Scialoja, Scillamà, Soulier, Spingardi.

Taglietti, Talamo, Tami, Tittoni Romolo, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triani.

Vacca, Viale, Villa Giovanni, Vittorelli, Volterra.

Zupelli.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il personale provinciale dipendente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari » (N. 141).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti per il personale provinciale dipendente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 111).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FROLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA, *relatore*. L'Ufficio centrale ha esaminato con la dovuta sollecitudine questo disegno di legge, perchè essenzialmente provvede alle misere condizioni del personale sussidiario delle Amministrazioni provinciali delle tasse sugli affari. Dico ha esaminato colla dovuta sollecitudine questo disegno di legge e ha anche espresso voto favorevole, perchè non solo esso provvede a questa necessità urgente, ma anche perchè corrisponde ad impegni precisi presi dal Senato, dalla Camera e dal Governo per provvedere a questa sistemazione.

Nel disegno di legge presentato dall'onorevole ministro delle finanze vi sono anche delle tabelle. La tabella A relativa al ruolo organico degli ispettori delle tasse sugli affari; la tabella B che riguarda il ruolo organico dei ricevitori del registro ed altre due tabelle. L'Ufficio centrale ha espresso avviso favorevole su queste tabelle, pur riconoscendo che nella tabella B non era stato provveduto alla parificazione ad altri ispettori superiori dell'Amministrazione, degli ispettori superiori delle tasse. Però ha trovato giusti i criteri che si trovano in nota a questa tabella per gli altri elementi di parificazione. L'Ufficio centrale però, pur riconoscendo degno d'approvazione questo disegno di legge, ricordando le parole dette nei giorni passati in quest'Aula da vari oratori, ricordando anche le promesse fatte specialmente dall'onorevole ministro del tesoro, ha chiusa la sua relazione con un voto, perchè, specialmente nelle attuali condizioni, si voglia soprassedere ad altri aumenti di spese relative all'Amministrazione del personale dello Stato e si voglia pur soprassedere a modifiche di organici che producono aumento di spese.

Io credo che l'onorevole Presidente del Consiglio accoglierà questo voto, che è conforme alle sue giuste dichiarazioni fatte nei giorni passati, e conforme alle condizioni in cui attualmente ci troviamo. Il contribuente che in questi giorni viene a sopportare ingenti pesi e

gravezze, deve pur sapere che il Governo si mette sulla via vera, giusta dell'economia nelle spese e che soprassederà dal presentare al Parlamento modifiche di organici ed aumenti di spese nelle amministrazioni dello Stato.

Queste sono le brevi ma precise dichiarazioni e deliberazioni dell'Ufficio centrale che ha esaminato questo disegno di legge. (*Bene*).

DANEO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, *ministro delle finanze*. Debbo anzitutto ringraziare l'Ufficio centrale per la sollecitudine veramente esemplare, con la quale ha esaminato questo disegno di legge e gli ha dato la sua approvazione. Anche a nome del Presidente del Consiglio debbo ringraziarli di aver riconosciuta e proclamata la necessità dell'impegno già assunto dal Governo, di fronte all'altro ramo del Parlamento, impegno che si estende a tutti i rami dell'Amministrazione; di non presentare nelle attuali condizioni nuovi disegni per modificazioni di organici con aumento di spesa, rinandando ogni disegno di tal genere a tempi migliori. Relativamente all'accenno che ha fatto l'onorevole relatore per la mancata parificazione, che prima era proposta, degli stipendi di alcuni ispettori di ordine superiore a quelli di altre categorie di ispettori superiori dello stesso o di altri dicasteri, debbo anzitutto dirgli che fu appunto per quel criterio di economia rigorosa che la Commissione ha accentuato, che il Consiglio dei ministri ritenne che, non potendosi adesso procedere ad una generale perequazione per questi gradi, non fosse il caso di dar corso subito a questo speciale aumento: ma posso assicurarli che il ministro delle finanze conosce ed apprezza altamente le benemerienze di questi funzionari e l'equità delle loro aspirazioni e non mancherà di tenerle presenti al momento opportuno.

Detto ciò, non ho che da riaccennare anch'io alla necessità eccezionale che ha suggerito e mandato avanti questo progetto di legge e giustificare così la proposta, perchè eravamo veramente dinanzi a casi non solo pietosi, ma di urgente necessità. L'onorevole relatore ed il Senato sanno che, in particolare nei piccoli centri, questi commessi sussidiari demaniali ve-

nivano pagati a carico dei ricevitori, perfino con 300 o 400 lire all'anno!

Ora, nell'occasione in cui anche per essi si aumentava il lavoro specialmente per l'applicazione delle nuove leggi di tassa, apparve non solo giusto, ma doveroso e umano che si tenesse conto di questa specialissima e miseranda condizione di umili funzionari e la si correggesse almeno in parte.

All'infuori di ciò, vi furono altri ritocchi alle tabelle: cioè si sopprime quella dei conservatori e si diminuì lievemente il numero degli ispettori, limitando gli aumenti di spesa. Si è tenuto anche qui specialmente conto dei più umili, si è poi pareggiata la data di partenza delle nuove spese a quella dell'inizio degli introiti nuovi. Insomma si è tenuto presente quel criterio di contemperare l'economia collo spirito di equità, che costituisce una delle direttive del Governo, direttiva che non sarà obliata. (*Approvazioni*).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. L'onorevole relatore ha già accennato alla necessità che l'onorevole ministro tenga presente che gli ispettori superiori di questa amministrazione delle tasse sugli affari, la quale, secondo disse un giorno Cavour, è l'arma dotta dell'amministrazione finanziaria, siano parificati agli altri ispettori del Ministero delle finanze. L'onor. ministro ha preso impegno di tener presente questo desiderio, e a me non resta che fare l'augurio che il provvedimento invocato possa in tempi migliori essere attuato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il fondo per retribuzione ai commessi degli uffici del registro ed il fondo per i commessi degli uffici delle ipoteche, di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, sono rispettivamente aumentati per l'esercizio 1914-15 di

lire 266,666.66 e di lire 123,333.33; per l'esercizio 1915-16 di lire 510,000 e lire 235,000; per l'esercizio 1916-17 di lire 590,000 e di lire 255,000.

Alla determinazione delle nuove retribuzioni provvederà la Commissione esistente presso il Ministero per l'accertamento delle congruità delle mercedi ai commessi e per l'Amministrazione del fondo sussidi di invalidità e di vedovanza.

Sono approvate, con effetto dal primo di novembre lo annesse tabelle A, B, C, D riguardanti rispettivamente i ruoli organici degli ispettori delle tasse sugli affari, dei ricevitori del registro, degli aiuto-ricevitori del registro, dei bollatori e indicatori del registro.

(Approvato).

Art. 2.

Il fondo istituito con la legge 17 luglio 1910, n. 518, per concorso dello Stato alla iscrizione dei commessi degli uffici del registro e di quelli delle ipoteche alle assicurazioni popolari di rendite vitalizie è aumentato di lire 10,000 per l'esercizio 1914-15 e di lire 30,000 per l'esercizio 1915-16.

Al ricevitori del registro è assegnata, con decorrenza dal 1° novembre 1914, un'indennità di cauzione nella misura del tre per cento sull'importo della cauzione rispettiva, da comprendersi fra le spese effettive di ufficio.

Sul minimo dei proventi garantiti, per ogni classe, compete ai ricevitori del registro l'applicazione del Regio decreto 31 dicembre 1876, n. 3614, serie 2ª.

Il Governo è autorizzato a provvedere con regolamento a quanto occorra per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad iscrivere in bilancio le assegnazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

TABELLA A.

Ruolo organico degli Ispettori delle Tasse sugli affari.

GRADI	Classi	Numero		Stipendio	
		per classe	Totale	Individuale	Complessivo
Ispettori superiori	I	4	8	7,000	28,000
Ispettori superiori	II	4		6,500	26,000
Ispettori capi	I	50	110	6,000	300,000
Ispettori capi	II	60		5,000	300,000
Ispettori	I	65	130	4,500	292,500
Ispettori	II	65		4,000	260,000
Ispettori aggiunti	unica	62	62	3,500	217,000
Totali			810		1,423,500

Note. — Per l'attuazione dell'organico, gli attuali ispettori superiori, ispettori di prima e seconda classe, ispettori di terza, quarta e quinta classe, e i sotto ispettori, saranno rispettivamente compresi e ripartiti nelle classi degli ispettori superiori, degli ispettori capi, degli ispettori e degli ispettori aggiunti.

Le promozioni ai gradi di ispettore superiore e di ispettore capo si conferiscono ai termini dell'articolo 4 della legge (testo unico) sullo stato degli impiegati civili approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, e quelle al grado di ispettore con le norme stabilite dall'articolo 5 dello stesso testo unico.

I posti di ispettore aggiunto sono conferiti a scelta per merito ai ricevitori del registro di seconda classe.

TABELLA B.

Ruolo organico dei Ricevitori del registro.

GRADI	Classi	Numero dei Ricevitori per ogni classe	Minimo dei proventi garantiti per ogni classe
Ricevitori capi del registro	I	80	6,000
Id. id.	II	100	5,000
Ricevitori principali del registro	I	190	4,500
Id. id.	II	190	4,000
Ricevitori del registro	I	200	3,500
Id. id.	II	190	3,000
Id. id.	III	77	2,500
Totale		1,027	

NOTE. — Per l'attuazione dell'organico, gli attuali ricevitori del registro e ricevitori del registro e delle ipoteche saranno rispettivamente compresi: quelli di prima e di seconda classe nelle classi dei ricevitori capi del registro; quelli di terza classe nella prima e seconda dei ricevitori principali del registro; quelli di quarta e quinta classe nelle classi prima, seconda e terza dei ricevitori del registro.

Le promozioni al grado di ricevitore capo si conferiscono ai termini della legge (testo unico) sullo stato degli impiegati civili approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Le promozioni ai posti di ricevitori principali avverranno con le norme stabilite dall'articolo 5 dello stesso testo unico.

TABELLA C.

Ruolo organico degli Aiuto Ricevitori del registro.

CLASSI	Numero		Stipendio		Ammontore della spesa
	per classe	totale	individuale	complessivo	
I	75	150	2,200	165,000	300,000
II	75		1,800	135,000	
Totali . . .	150	300,000

TABELLA D.

Ruolo organico dei Bollatori e Indicatori del registro.

CLASSI	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
	per classe	totale	individuale	complessivo	
I	10	50	2,500	25,000	100,400
II	12		2,200	26,400	
III	14		1,900	26,600	
IV	14		1,600	22,400	
Totali . . .	50	100,400

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (Libro terzo, parte quinta) » (N. 133).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul seguente disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (Libro III, parte quinta) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, D'Ayala Valva di dar lettura di questo disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 133).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DALLOLIO, *della Commissione speciale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO, *della Commissione speciale*. Vorrei pregare il Governo di tenere in considerazione la posizione di un altro personale, il quale ha molta relazione con quello contemplato in questo disegno di legge: alludo ai salariati dei comuni, delle provincie e delle Opere pie.

Intendo fare una semplice raccomandazione, e non una proposta di modificazioni od aggiunte alla legge in esame.

Ricordo che nella passata Sessione fu presentato al Senato un disegno di legge, proposto dal ministro dell'interno, col quale si provvedeva alla iscrizione di questi salariati degli enti locali alla Cassa Nazionale di previdenza. L'Ufficio centrale, del quale fu valoroso e competentissimo relatore il senatore Faina, aveva esaminata la questione con larghe vedute e portato sostanziali modificazioni a quel disegno; ma questo fu travolto nella chiusura della Sessione.

Esso fu poi ripresentato nella nuova legisla-

tura, ma nella forma originaria, e sottoposto all'esame di un Ufficio centrale che ancora non ha presentato la sua relazione.

Ora, poichè frattanto è venuta in campo anche un'idea che potrebbe semplificare le cose, quella, cioè, di aggregare questo personale alla Cassa generale degli impiegati dei comuni e delle provincie delle Opere pie, oppure, ciò che sarebbe anche meglio, di costituire per esso una Cassa autonoma, io raccomanderei al Governo di voler prendere in considerazione questo importante argomento e di voler appagare così il desiderio di una classe che è meritevole di tutto l'appoggio.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Mi è grato poter assicurare l'onor. Dallolio che terrò nel massimo conto la raccomandazione da lui autorevolmente espressa. Un voto simile è stato, giorni sono, manifestato alla Camera dei deputati. E qui ripeto il pensiero mio, quale ebbi a dichiararlo alla Camera elettiva; la questione del trattamento di riposo, per invalidità o vecchiaia, ai salariati degli enti locali, pur avendo qualche relazione con l'argomento del presente disegno di legge non può in questo trovar posto, va molto al di là del tema odierno, e deve necessariamente essere oggetto di altri studi e di altri provvedimenti legislativi.

Dichiaro però che non mancherò di porre la maggiore cura a siffatto studio, nella speranza di poter giungere all'intento di formulare eque proposte, consentanee ai voti di una classe di persone che lavora per il bene pubblico, e certamente non meno di altri merita considerazione e abbisogna dei conforti della previdenza.

Con questa breve dichiarazione, spero di avere sufficientemente risposto ai voti espressi dal senatore Dallolio.

DALLOLIO, *della Commissione speciale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO, *della Commissione speciale*. Ringrazio vivamente l'onorevole ministro del tesoro della sua cortese risposta e sono pienamente soddisfatto degli affidamenti che egli mi ha dato, che cioè l'importante argomento sarà studiato, col proposito di giungere ad una soluzione, la quale contemperi l'interesse finan-

ziario degli enti locali e quelli di questi modesti lavoratori.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di relazioni.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Piano regolatore della città di Ancona nella zona esterna a piazza Cavour ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Mariotti della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

MASCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 dicembre 1913, n. 1894, che proroga il termine stabilito dall'articolo 87 della legge 5 giugno 1911, n. 487 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Masci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge n. 133.

Chiusa la discussione generale passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli articoli 1 a 5, 8 a 16, 24, 25, 27, 29 a 36, 39 a 42 e 44 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte quinta) sono modificati come segue:

Art. 1. — La Cassa di previdenza, istituita dal 1° gennaio 1904 con la legge 6 marzo 1904, n. 88, per le pensioni a favore dei segretari comunali ed altri impiegati nominati dal consiglio comunale ad uffici stabiliti per legge o per organico, ed estesa dal 1° gennaio 1908 con la legge 19 maggio 1907, n. 270, agli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, provvede pure, dal 1° gennaio 1914, agli impiegati delle aziende

speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati agli effetti della legge 29 marzo 1903, n. 103, nominati dal consiglio comunale e dalle rispettive Commissioni amministratrici.

La Cassa di previdenza è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione spettano al direttore generale degli Istituti di previdenza. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, è considerata come amministrazione dello Stato.

La presente legge non è applicabile agli insegnanti elementari, ai medici ed a quelle altre categorie di personale, per le quali provvedono leggi speciali.

Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.

Art. 2. — Spetta alla Commissione di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati dei comuni, delle provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende speciali di cui al precedente articolo; rendiconto che, parificato dalla Corte dei conti, sarà presentato in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art. 3. — L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli impiegati dei comuni, delle amministrazioni provinciali e istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè delle aziende speciali, che non hanno servizi anteriori al 1° gennaio rispettivamente degli anni 1904, 1908 e 1914, con uno stipendio annuo eguale o superiore a lire 300, anche se corrisposto da più comuni e aziende speciali, o da più istituzioni pubbliche di beneficenza, salvo quanto è disposto negli articoli successivi 4 e 5 e nell'articolo 7 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte quinta).

L'iscrizione è facoltativa per gli impiegati di cui al comma precedente, con servizi anteriori alle date anzidette, e per quelli i cui stipendi annuali, anche se corrisposti da più comuni e aziende speciali o da più istituzioni pubbliche di beneficenza, non raggiungano la somma di lire 300. Questi ultimi però, iscrivendosi, debbono versare alla Cassa, oltre ai

contributi personali, anche quelli propri dell'ente, che non si fosse volontariamente assunto tale onere.

Art. 4. — L'iscrizione alla Cassa non è però obbligatoria per gli impiegati di nuova nomina dei comuni, delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, aventi regolamenti speciali per le pensioni in vigore al 1° gennaio rispettivamente degli anni 1904 e 1908, finchè tali regolamenti non siano abrogati e purchè detti impiegati s'iscrivano alle Casse speciali degli enti.

Gli impiegati stessi, anche se iscritti alle Casse speciali degli enti, possono sempre domandare l'iscrizione alla Cassa di previdenza, rimanendo, per l'avvenire e ai soli effetti della loro pensione, abrogati i regolamenti speciali.

Gli enti hanno facoltà d'iscrivere alla Cassa anche i propri impiegati di nomina anteriore all'abrogazione dei regolamenti speciali, rimanendo salva, a carico degli enti stessi, l'applicazione delle disposizioni o convenzioni più favorevoli agli impiegati.

Quando gli impiegati siano iscritti alla Cassa, gli enti sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 11, salva l'applicazione del successivo articolo 34.

Art. 5. — Le istituzioni pubbliche di beneficenza, le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente dispongono di una rendita netta inferiore alle lire cinquemila, non sono obbligate a corrispondere il contributo annuale di cui all'articolo 11.

Gli impiegati di dette istituzioni, quando vogliono iscriversi alla Cassa, debbono corrispondere, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'istituzione pubblica di beneficenza.

Art. 8. — L'iscrizione a carico dell'ente o dell'impiegato è irrevocabile. Quando però l'istituzione pubblica di beneficenza perda il carattere di istituzione di beneficenza o l'azienda speciale cessi di esistere, gli impiegati hanno diritto al rimborso dei contributi personali, coi relativi interessi composti al saggio d'interesse che ha servito di base al calcolo dei coefficienti delle tabelle annesse alla presente legge.

Se poi la rendita netta di una istituzione pubblica di beneficenza divenga inferiore alle lire cinquemila, gli impiegati possono rimanere

iscritti alla Cassa di previdenza mediante il pagamento dei contributi propri e di quelli dell'ente, oppure ottenere il rimborso dei contributi personali, con i relativi interessi calcolati come sopra, a meno che l'ente, con la prescritta autorizzazione, mantenga l'iscrizione alla Cassa medesima.

Art. 9. — Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai contributi ordinari e straordinari degli impiegati;

b) dai contributi degli enti;

c) dalla ritenuta sulle pensioni;

d) dai depositi volontari;

e) dalla tassa di cui all'art. 2, n. 6, della legge sui segretari ed altri impiegati comunali, in data 7 maggio 1902, n. 144;

f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

g) dagli interessi accumulati sui proventi indicati alle lettere precedenti.

Art. 10. — Il contributo annuale a carico degli impiegati iscritti alla Cassa è fissato nella misura del sei per cento sugli stipendi effettivi, e viene corrisposto mediante ritenuta all'atto del loro pagamento rateale.

Art. 11. — Il contributo annuale a carico degli enti è fissato nella misura dell'otto per cento sugli stipendi corrispondenti ai posti stabiliti per legge o per organico, ad eccezione, per gli enti con regolamenti speciali di pensione in vigore al 1° gennaio rispettivamente degli anni 1904 e 1908, e per le singole categorie di personale, dei posti i cui titolari hanno assicurato un trattamento di riposo in base ai regolamenti stessi.

È fatta pure eccezione per le aziende speciali di cui al precedente art. 1, limitatamente ai posti coperti da impiegati, a favore dei quali al 1° gennaio 1914 sia assicurato un trattamento di riposo in base a disposizioni regolamentari.

Quando i posti siano vacanti, gli enti sono tenuti a versare alla Cassa, oltre il contributo di cui sopra, anche quello dell'impiegato prescritto dall'articolo precedente.

Art. 12. — In caso di servizio prestato da un impiegato simultaneamente presso più comuni e aziende speciali, o più istituzioni pubbliche di beneficenza, i contributi, tanto per gli impiegati che per gli enti, sono ripartiti in ragione degli stipendi corrisposti all'impiegato medesimo.

Art. 13. — Gli impiegati o altri a loro favore possono fare depositi volontari, che non superino per ogni anno il quarto dello stipendio, e da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme ai rispettivi interessi annuali, valutati in base al 98 per cento del saggio medio d'investimento dei fondi della Cassa di previdenza, riservando il residuo due per cento del saggio medesimo per le relative spese d'amministrazione.

Il capitale formato coi depositi volontari dell'impiegato è liquidato al titolare, ovvero agli eredi legittimi o testamentari, all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi, il capitale stesso è devoluto al fondo degli utili della Cassa di previdenza.

I depositanti, ai quali venga conferita una pensione, possono chiedere che il capitale costituito coi depositi volontari personali sia trasformato in assegno vitalizio, esente dalla ritenuta di cui all'art. 16, da aggiungersi alla pensione.

Il capitale formato coi depositi volontari fatti da altri è liquidato a favore dell'impiegato, o della sua vedova, o dei suoi orfani minorenni, all'atto della cessazione del servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. Quando la durata sia superiore a 25 anni, il capitale stesso viene trasformato in assegno vitalizio a favore dell'impiegato, pure esente dalla ritenuta di cui all'art. 16, a supplemento della pensione, sempre che non vi sia disposizione contraria da parte del depositante.

Art. 14. — Le prefetture devono compilare ogni anno, nel mese di febbraio, gli elenchi dei contribuiti a carico degli enti e dei rispettivi impiegati.

Durante l'anno possono essere compilati elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contribuiti spettanti alla Cassa.

Un estratto dell'elenco è trasmesso ai singoli enti. I ruoli generali e quelli suppletivi sono rimessi alla Sezione di regia tesoreria provinciale per la riscossione.

I contribuiti, nella misura complessiva stabilita dalla presente legge, sono pagati direttamente dagli enti, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico degli impiegati iscritti alla Cassa.

Gli enti devono versare nella Sezione di regia tesoreria l'importo dell'elenco principale una volta all'anno nel mese di agosto e quello degli elenchi suppletivi nei termini stabiliti dal regolamento.

Art. 15. — Se l'amministrazione del comune o della provincia non abbia eseguito nei termini di cui all'articolo precedente il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore predetti.

Analogamente se l'amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza non abbia eseguito nei termini suindicati il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale od il tesoriere o cassiere speciale ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite della istituzione di beneficenza, la cui riscossione sia ad esso affidata.

Se l'amministrazione dell'azienda speciale non abbia eseguito nei termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il cassiere speciale deve effettuare il versamento entro venti giorni dalla scadenza dei ruoli.

La mancanza di fondi in Cassa non esonera l'esattore comunale, il ricevitore provinciale ed il tesoriere o cassiere speciale dal predetto obbligo. In tale caso essi devono anticipare le somme necessarie e ne percepiscono, a carico dell'ente, l'interesse del 4 per cento dalla data dei pagamenti.

Se l'esattore, il ricevitore e il tesoriere o il cassiere speciale non eseguono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si può procedere contro di loro all'esecuzione per mezzo dell'intendenza di finanza.

Le multe a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesorieri o cassieri speciali vanno a beneficio della Cassa.

Se l'esattoria comunale, la ricevitoria provinciale o la tesoreria speciale sono sprovviste di titolare, oppure se l'esattore, il ricevitore e

il tesoriere o cassiere speciale, non abbiano in riscossione rendite o proventi dell'ente liberi da vincoli e in misura sufficiente, la delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dall'ente sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 4 per cento dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Le disposizioni di questo articolo e del precedente sono applicabili anche ai tesoriere o cassieri speciali delle istituzioni pubbliche di beneficenza o delle aziende speciali, nominati anteriormente al 1° gennaio 1908 o al 1° gennaio 1914.

Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla Cassa, il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza potrà dichiarare decadute le istituzioni pubbliche di beneficenza e le aziende speciali e i rispettivi impiegati dai benefici della Cassa di previdenza.

In tal caso gli impiegati avranno diritto al rimborso dei contributi personali coi relativi interessi, oppure di rimanere iscritti alla Cassa, pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'ente.

Qualora l'impiegato si fosse precedentemente assunto l'onere dei contributi dell'ente, non potrà conseguire alcun rimborso, ma conserverà il diritto alla valutazione, agli effetti dell'articolo 30, dei servizi per i quali furono versati i contributi.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza e le aziende speciali che hanno un tesoriere o cassiere speciale, alla scadenza degli attuali contratti, stabiliranno nei nuovi capitolati, da stipularsi coi tesoriere o cassieri, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi alla Cassa di previdenza.

Art. 16. — Sono esenti da ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani; quelle degli impiegati, se eccedono lire 300, vanno sottoposte alla ritenuta dell'uno per cento, e del 2 per cento quelle superiori a lire 1000.

In nessun caso però le pensioni al netto della ritenuta dell'uno per cento potranno essere inferiori a lire 300, e quelle al netto della ritenuta del due per cento potranno essere inferiori a lire 1000, depurate dalla ritenuta dell'uno per cento.

Art. 21. — Ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione l'impiegato dopo 25 anni di regolare servizio prestato presso gli enti contemplati dalla presente legge.

Ha pure diritto alla pensione, qualunque sia il numero di anni di servizio, l'impiegato reso permanentemente inabile al servizio per ferite o altre lesioni traumatiche di natura meccanica, determinate da causa fisica, violenta, esterna, e riportate a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 25. — La pensione normale, astrazione fatta dall'aumento per la conversione in assegno vitalizio dei depositi volontari, è liquidata in base agli stipendi goduti dall'impiegato, sui quali venne corrisposto il contributo, mediante l'applicazione dei coefficienti della tabella A, unita alla presente legge, e secondo le norme in essa indicate, per l'impiegato:

a) che abbia 40 anni di servizio, ovvero 65 anni di età con 25 di servizio;

b) che con 25 o più anni di servizio sia divenuto, per infermità, inabile a continuarlo od a riassumerlo, o sia dispensato dall'impiego per sopravvenuta inettitudine, o cessi dal servizio per soppressione di posto o sia passato alla dipendenza dello Stato non per effetto di disposizioni legislative.

Nei casi predetti la pensione non potrà essere inferiore alla metà della media del migliore quinquennio di stipendio; ma quando occorra la valutazione di servizi utili soltanto al raggiungimento dei 25 anni necessari per conseguire il diritto a pensione, l'assegno dovuto è quello teorico risultante dall'applicazione della tabella A in corrispondenza dei soli anni di regolare servizio, per i quali venne pagato il contributo.

La pensione normale o teorica viene ridotta ai sei decimi quando l'impiegato cessi con 25 o più anni di servizio per cause diverse da quelle previste alle precedenti lettere a e b.

La pensione privilegiata, di cui al capoverso dell'art. 24, non deve mai essere inferiore ai due terzi dell'ultimo stipendio per l'impiegato avente 25 o più anni di servizio, nè alla metà dello stipendio stesso per l'impiegato con meno di 25 anni di servizio.

In nessun caso la pensione può eccedere i nove decimi della media del migliore quin-

quennio di stipendi goduti dall'impiegato, e se risulta inferiore a lire 180 viene elevata a tale somma.

Art. 27. — Ha diritto ad una indennità per una sola volta l'impiegato che, avendo servito più di 10 e meno di 25 anni, sia divenuto inabile a continuare il servizio per infermità, o sia dispensato dall'impiego per inettitudine sopravvenuta, o cessi dal servizio per soppressione di posto, o passi alla dipendenza dello Stato non per effetto di disposizioni legislative.

L'indennità dovuta è eguale ai due terzi del valore capitale della pensione teorica, da calcolarsi in base alla tabella B, annessa alla presente legge, e con le norme in essa indicate.

Art. 29. — Quando contro la vedova di un impiegato non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione personale per sua colpa, spetta ad essa o, in sua mancanza, agli orfani minorenni una indennità od una pensione reversibile per intero sul gruppo degli orfani, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della cessazione dal servizio, ovvero sia nata prole, benchè postuma, di matrimonio più recente, come segue:

a) se l'impiegato è morto con meno di 25 e con più di 10 anni di servizio, una indennità nella misura della metà di quella che sarebbe spettata al titolare;

b) se l'impiegato è morto con 25 o più anni di servizio, una pensione pari alla metà di quella che sarebbe spettata o che fu conferita al titolare;

c) se l'impiegato è morto o fu pensionato per una delle cause di cui al capoverso dell'art. 24, qualunque sia la durata del servizio, una pensione pari a quella che sarebbe spettata o che fu conferita al titolare.

Le cause della morte o dell'inabilità di cui alla lettera c) debbono essere posteriori al matrimonio.

Gli orfani di impiegato, anche se abbiano il padre vivente, nonchè gli orfani di padre e di madre, ambedue iscritti alla Cassa di previdenza, godranno rispettivamente dell'assegno o dei due distinti assegni nella misura sopra indicata.

La vedova che passa a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale è devoluta a beneficio degli orfani.

La pensione a favore degli orfani cessa col raggiungimento dell'età maggiore.

La pensione della vedova e degli orfani, che cessino di vivere o perdano il diritto alla pensione, spetta per intero agli altri aventi diritto.

L'indennità e la pensione sono assegnate per metà alla vedova e per l'altra metà, in parti uguali, agli orfani minorenni, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano:

1° quando vi sia prole minorenni di altro letto;

2° quando un'orfana minorenni abbia già contratto o contragga matrimonio;

3° quando per qualunque altra causa la vedova non abbia la rappresentanza legale di tutti i figli minorenni.

Le disposizioni del comma precedente si estendono alle vedove ed agli orfani degli iscritti al Monte pensioni degli insegnanti elementari e alla Cassa di previdenza dei sanitari, rimanendo abrogate le analoghe disposizioni contenute nelle rispettive leggi organiche.

Se la pensione liquidata a favore della vedova o del gruppo degli orfani risulti inferiore a lire 120, viene elevata a tale somma.

In conformità al disposto del primo comma del presente articolo sono soppresse le parole « in concorso con la prole minorenni » negli articoli 24 e 25 (primo comma) e 23 e 24 (primo comma) rispettivamente delle parti prima e terza del libro III del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Art. 30. — Il servizio utile per il conseguimento della pensione o della indennità, a partire dalla prima nomina regolare degli impiegati dei comuni, delle amministrazioni provinciali ed istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè delle aziende speciali di cui al precedente art. 1, assunti in servizio dal 1° gennaio rispettivamente degli anni 1904, 1908 e 1914, è quello al quale corrisponde il pagamento degli stipendi eseguito da qualsiasi ente.

Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato presso gli enti in essa contemplati.

È pure calcolato utile il servizio militare, che l'impiegato presti senza diritto a pensione dallo Stato posteriormente alle date anzidette, purchè paghi il contributo proprio e quello

dell'ente per il tempo della permanenza sotto le armi; in caso contrario, tale servizio sarà considerato utile solo agli effetti del raggiungimento del diritto a pensione.

Ogni campagna di guerra, riconosciuta per legge, è considerata come un anno di servizio ai soli effetti del raggiungimento del diritto a pensione.

Nessun conferimento di pensione o d'indennità potrà esser fatto se l'impiegato non abbia contribuito almeno per dieci anni alla Cassa di previdenza o per un decennio complessivo alla Cassa predetta, agli enti con regolamenti speciali per le pensioni ed allo Stato, eccezione fatta per i casi indicati nel capoverso dell'articolo 24 e alla lettera *c* dell'art. 29.

Per la determinazione delle singole quote di pensione o d'indennità secondo le norme contenute nelle tabelle annesse alla presente legge, quando nel numero di anni di servizio risulti una frazione di anno, se questa eccede sei mesi è calcolata per un anno intero, altrimenti si trascura.

La medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età degli impiegati.

Art. 31. — Il diritto a conseguire la pensione o l'indennità si perde dall'impiegato:

1° per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2° per condanna a qualunque pena per reati di peculato, corruzione o concussione.

Il diritto perduto viene reintegrato nei casi di riabilitazione, a cominciare dalla data del relativo decreto.

Art. 32. — L'esercizio del diritto a conseguire la pensione o l'indennità rimane sospeso nel caso di condanna, che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia interamente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la condanna non sia estinta.

Art. 33. — Nei casi di perdita o di sospensione del diritto a conseguire la pensione o la indennità, per effetto di condanna penale, al coniuge ed alla prole si liquidano la pensione o l'indennità cui avrebbero avuto diritto, se l'impiegato fosse morto il giorno in cui la condanna divenne irrevocabile.

Quando l'impiegato venga a riacquistare il diritto al conseguimento dell'indennità o della

pensione, se al coniuge o alla prole erasi liquidata l'indennità, ne viene detratto l'ammontare da quella da pagarsi all'impiegato stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

Art. 34. — Il periodo di anni di servizio necessari per il conseguimento della pensione o dell'indennità da conferirsi all'impiegato iscritto alla Cassa, e rispettivamente alla sua vedova o ai suoi orfani, si computa tenendo conto anche del servizio prestato presso gli enti provvisti di regolamenti speciali, al 1° gennaio 1904 per i comuni e al 1° gennaio 1908 per le amministrazioni provinciali e per le istituzioni pubbliche di beneficenza, quando non sia stato anteriormente liquidato alcun assegno per tale servizio.

La pensione o l'indennità è in tal caso liquidata ai termini della presente legge e ripartita a carico della Cassa di previdenza e degli enti predetti, in ragione della somma totale degli stipendi che gli enti iscritti e quelli non iscritti alla Cassa abbiano corrisposto all'impiegato.

Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità è sempre fatto direttamente dalla Cassa, la quale si rivale sugli enti della quota messa a loro carico, con la medesima procedura stabilita per l'esazione dei contributi.

Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli, fatte agli impiegati dagli enti provvisti di regolamenti speciali per le pensioni.

Art. 35. — Le istanze per l'ammissione degli impiegati al conseguimento della pensione o dell'indennità devono essere presentate al Prefetto, il quale le trasmette all'amministrazione della Cassa di previdenza, regolarmente istruite.

Le pensioni e le indennità sono liquidate dall'Amministrazione predetta e deliberate dal Consiglio permanente di amministrazione.

Gli impiegati, le loro vedove e i loro orfani, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui potrebbe incominciare il godimento della pensione rispettiva, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non sono ammessi a godere che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli. I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Nei casi previsti dal successivo art. 6 lo

istanze per il conseguimento della pensione o dell'indennità saranno presentate all'amministrazione da cui l'impiegato dipende, se egli alla cessazione del servizio si trovava alla dipendenza dello Stato, o al Prefetto, se si trovava alla dipendenza di un ente locale.

Tali istanze sono dall'ufficio che le riceve regolarmente istruite e quindi trasmesse alla Corte dei conti per la liquidazione della pensione o dell'indennità a' termini del citato articolo 6.

Art. 36. — Entro 90 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o della Corte dei conti, nei casi previsti dal successivo art. 6, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni riunite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Lo stesso diritto di ricorrere compete alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 39. — Ogni quinquennio l'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico, nel quale al termine di ciascun anno sono introdotte le variazioni corrispondenti al movimento statistico degli iscritti alla Cassa di previdenza e delle rispettive famiglie.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione delle pensioni, da sottoporsi all'approvazione del Parlamento.

Art. 40. — Una Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza, composta di due rappresentanti di ciascuna delle due Camere legislative e di due funzionari della Direzione generale degli Istituti medesimi, esamina i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al ministro del tesoro le opportune variazioni alle disposizioni della presente legge. Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento.

Fanno parte della Commissione tecnica anche un funzionario di ciascuno dei Ministeri, dai quali dipendono le classi degli iscritti, e due degli iscritti medesimi, scelti con le norme determinate dal regolamento. Gli uni e gli altri

intervengono e hanno voto deliberativo nelle adunanze della Commissione, in cui si tratti dell'Istituto nell'interesse del quale furono nominati.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione tecnica altri che, per ragione di ufficio, specialmente si occupino di Istituti di previdenza, in numero non maggiore di quattro.

Art. 41. — Il riconoscimento, agli effetti della pensione e della indennità, dei servizi anteriori al 1° gennaio rispettivamente del 1904 e del 1908, in precedenza concesso agli impiegati dei comuni ed a quelli delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, è accordato per un periodo di servizio non superiore ai 15 anni, prestato anteriormente al 1° gennaio 1914, all'impiegato delle aziende speciali, per il quale l'iscrizione alla Cassa è facoltativa giusta il disposto del precedente art. 3, purchè esso versi un contributo straordinario del sei per cento dello stipendio goduto alla data dell'iscrizione, da pagarsi in tanti anni quanti sono quelli da riscattare, ovvero ratealmente in un decennio dalla data anzidetta.

Nel periodo di 15 anni di riscatto possono essere compresi i servizi resi presso gli altri enti iscritti alla Cassa, purchè anteriori al 1904 se prestati presso comuni, o al 1908 se prestati presso Amministrazioni provinciali o istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il termine perentorio per chiedere tale riconoscimento scade un anno dopo la pubblicazione della presente legge.

Per l'impiegato di dette aziende che non si trovi in servizio alla data di pubblicazione della presente legge e per quello alla dipendenza di aziende presso le quali al 1° gennaio 1914 siano in vigore disposizioni regolamentari sul trattamento di riposo degli impiegati, che non abbia potuto esercitare la facoltà di cui sopra entro il termine stabilito, questo scade dopo un anno dalla data della sua assunzione in servizio presso enti sprovvisti di regolamenti speciali per le pensioni. Da questa data decorre il decennio per il pagamento del contributo relativo agli anni riscattabili.

Art. 42. — L'impiegato dei comuni, delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, iscritto alla Cassa con riscatto di servizi prestati anteriormente al 1904 o al 1908, continuerà a pagare il pre-

stabilito premio di riscatto fino al compimento del periodo di tempo entro il quale si è obbligato a corrisponderlo.

Art. 44. — I conferimenti e le liquidazioni delle pensioni e delle indennità incominciano col 1° gennaio 1914 per gl'impiegati comunali, col 1° gennaio 1918 per gli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e col 1° gennaio 1924 per gli impiegati delle aziende speciali.

I servizi prestati dalle singole categorie di personale rispettivamente prima del 1904, del 1908 e del 1914, riconosciuti regolari dall'amministrazione della Cassa e per i quali siano stati versati i corrispondenti contributi di riscatto, sono tutti utili agli effetti della pensione o della indennità.

Per gli impiegati che abbiano riscattato un periodo di servizio sino al limite di 15 anni, prestato anteriormente al 1904 o al 1908 o al 1914, per renderlo utile alla liquidazione degli assegni di riposo, sarà tenuto conto anche del maggior numero di anni di servizio anteriori a quelli riscattati per calcolare il tempo necessario a conseguire il diritto a pensione.

(Approvato).

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 18 a 23, 26 e 43 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte V.

(Approvato).

Art. 3.

Le attività della Cassa di previdenza sono ripartite:

1° nella riserva matematica, valutata ad ogni quinquennio in base al censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio od in pensione, e delle loro famiglie e, nell'intervallo di due censimenti, in base alle notizie sul movimento annuo degli iscritti;

2° nella riserva di garanzia, costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, dal limite minimo di un ventesimo fino al limite massimo di un decimo della riserva matematica;

3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

(Approvato).

Art. 4.

Sono cumulabili agli effetti del conferimento della pensione o dell'indennità i servizi successivamente prestati con iscrizione ai vari Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale degli Istituti medesimi, quando non sia stato anteriormente liquidato alcun assegno di riposo per tali servizi, tenuto conto delle disposizioni del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte prima, articolo 39 e parte terza, articolo 29) rispettivamente per gli insegnanti elementari e per i sanitari, e dell'articolo seguente.

La pensione o l'indennità complessiva è rappresentata dalla somma delle quote di pensione o di indennità teoriche liquidate per ciascuno degli Istituti di previdenza cui l'iscritto appartiene, in base alle leggi speciali degli Istituti stessi, colle norme da stabilirsi dal regolamento.

La pensione complessiva così liquidata non potrà mai essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo, stabiliti per l'Istituto presso il quale l'impiegato è iscritto alla data della cessazione dal servizio e che provvede al conferimento dell'assegno.

Gli altri Istituti di previdenza, cui l'iscritto appartiene, verseranno all'Istituto che conferisce l'assegno, con le norme da stabilirsi nel regolamento, le riserve matematiche complessive rispettivamente dovute.

Nessun conferimento di pensione o di indennità potrà esser fatto se l'iscritto non abbia contribuito almeno per dieci anni complessivamente agli Istituti predetti e agli enti con regolamenti speciali per le pensioni, eccezione fatta per i casi di assegni privilegiati previsti dalle rispettive leggi speciali.

(Approvato).

Art. 5.

Quando l'impiegato, a favore del quale sia stata liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio presso uno degli enti contemplati dalla presente legge, avrà la facoltà di continuare a godere la pensione o conseguire l'indennità o la nuova pensione in ragione dell'ulteriore servizio prestato, ovvero di rinunciare al godimento della pensione già liquidata e rimborsare alla Cassa la somma pagata a titolo di indennità o pensione ed i relativi in-

teressi composti, acquistando così il diritto a che l'indennità o la pensione gli siano calcolate in ragione dell'intero servizio prestato.

(Approvato).

Art. 6.

Nei casi previsti dagli articoli 48 e 49 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e dagli articoli 325, 326 e 328 del testo unico 2 luglio 1908, n. 269, della legge comunale e provinciale, si cumulano i servizi di cui all'art. 34, modificato col precedente articolo 1, con quelli resi alla dipendenza dello Stato.

La pensione o l'indennità viene in tali casi liquidata dallo Stato con le norme del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed in base al servizio complessivo, e la quota da addebitarsi alla Cassa di previdenza è determinata ai sensi dell'art. 34 sopra citato, come se i servizi resi allo Stato fossero stati prestati presso enti provvisti di regolamenti speciali per le pensioni.

Il pagamento dell'intera pensione o della indennità sarà sempre fatto dallo Stato il quale si rivarrà, per la quota a carico della Cassa, con le norme da stabilirsi nel regolamento.

(Approvato).

Art. 7.

Quando l'impiegato abbia prestato servizio militare in epoche anteriori a quelle indicate nell'art. 30, modificato col precedente art. 1, ovvero sia passato dallo Stato agli enti iscritti alla Cassa di previdenza non per disposizioni legislative, potrà ottenere; agli effetti della pensione o dell'indennità, il riconoscimento dei predetti servizi resi allo Stato limitatamente a 15 anni, purchè versi per ogni anno di servizio un contributo straordinario del 14 per cento dello stipendio corrisposto dall'ente locale all'atto della iscrizione alla Cassa, insieme agli interessi composti ed alle quote mutue.

L'importo complessivo delle somme dovute potrà essere pagato anche ratealmente in un decennio dal giorno della domanda, coi relativi interessi.

(Approvato).

Art. 8.

L'iscritto alla Cassa di previdenza può chiedere il riconoscimento, agli effetti della pen-

sione o della indennità, dei servizi prestati in qualità di salariato presso enti iscritti alla Cassa medesima, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo precedente.

L'impiegato, che sia già stato iscritto come salariato alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, può prelevare da questa le somme accumulate nel proprio conto individuale, per far fronte al pagamento del premio di riscatto, con le modalità da stabilirsi nel regolamento.

(Approvato).

Art. 9.

È riconosciuto utile per la liquidazione della pensione o dell'indennità il servizio prestato anteriormente al 1° gennaio 1914 dagli impiegati dei comuni, delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, per i quali l'iscrizione alla Cassa è facoltativa giusta il disposto del n. 3 dell'art. 1, nei limiti e alle condizioni di cui al precedente art. 7.

Uguale facoltà è concessa agli iscritti alla Cassa per il riconoscimento dei servizi anteriori alla data della loro iscrizione, semprechè i servizi da riscattare, insieme a quelli eventualmente già riscattati, non eccedano i quindici anni.

Il termine perentorio per chiedere detto riconoscimento scade un anno dopo la pubblicazione della presente legge o dopo la riassunzione in servizio presso enti sprovvisti di regolamenti speciali per le pensioni, per quegli impiegati che, alla data della pubblicazione della presente legge, non si trovino in servizio o siano alla dipendenza di enti provvisti dei regolamenti predetti.

Agli impiegati che alla data della loro iscrizione abbiano oltrepassato i sessanta anni di età o i venticinque di servizio e si avvalgano della facoltà concessa col primo comma del presente articolo, potrà essere liquidata la pensione dopo un quinquennio d'iscrizione alla Cassa.

In tale caso la pensione è quella teorica risultante dalla tabella A, unita alla presente legge, in base all'età dell'impiegato ed a venti anni di servizio, costituiti dal quindicennio riscattato e dal quinquennio posteriore alla data

d'iscrizione, purchè in quest'ultimo periodo di cinque anni sia stato completato il pagamento del premio di riscatto.

(Approvato).

Art. 10.

Nei casi di trattamento privilegiato previsti dagli articoli 27, lettera *a*, e 29, lettera *c*, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta, e verificatisi nel decennio 1904-1913, purchè denunciati non oltre il 31 dicembre 1914, l'assegno relativo viene liquidato nella misura stabilita dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Quando nasca controversia in ordine alla iscrizione alla Cassa e al pagamento dei contributi, questa verrà risolta nel modo seguente:

a) con decisione della Giunta provinciale amministrativa, quando la controversia sia fra comuni o fra aziende speciali della stessa provincia o fra detti enti fra loro o con l'Amministrazione provinciale, oppure fra le singole amministrazioni ed i rispettivi impiegati;

b) con decisione della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, quando la controversia sia fra istituzioni di beneficenza della stessa provincia, o fra le istituzioni stesse e i rispettivi impiegati.

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno;

c) con decisione del Ministero anzidetto, sentiti la Direzione generale degli Istituti di previdenza e il Consiglio di Stato o il Consiglio superiore di beneficenza e assistenza pubblica, a seconda dei casi, quando la controversia sia fra enti di diverse provincie, o fra istituti di beneficenza e gli altri enti iscritti alla Cassa anche della stessa provincia, e nei casi di ricorso tanto degli enti quanto degli impiegati contro i risultati degli elenchi dei contributi.

Il termine utile per la presentazione dei ricorsi è fissato in giorni trenta a datare, per gli enti dal giorno in cui l'estratto dell'elenco è ad essi pervenuto, e per gli impiegati dal

giorno della comunicazione ad essi fatta dall'Amministrazione da cui dipendono.

Contro le decisioni del Ministero dell'interno gli interessati e la Direzione generale degli Istituti di previdenza possono ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato, o al Re in via straordinaria.

Le controversie relative sia all'istituzione dei posti d'impiegato, deliberata d'ufficio dalle competenti autorità, che all'imposizione dei contributi, non ne sospendono il versamento, ma è però fatto salvo il ricupero o il rimborso dei contributi, che risultassero pagati in meno o in più, secondo la risoluzione della vertenza.

(Approvato).

Art. 12.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di salute ovvero in disponibilità è calcolato per intero agli effetti della pensione o della indennità.

Durante tale periodo di tempo i contributi degli enti e quelli personali sono liquidati sullo stipendio goduto dall'iscritto all'atto del collocamento in aspettativa o in disponibilità, ma l'ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto soltanto del contributo personale, in proporzione dello stipendio effettivamente corrisposto durante la interruzione di servizio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è calcolato.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono estese agli iscritti presso il Monte pensioni degli insegnanti elementari e la Cassa di previdenza dei sanitari.

(Approvato).

Art. 13.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza provvede, durante la carriera degli iscritti alla Cassa, all'accertamento dei servizi utili per la pensione.

Esercita inoltre, a mezzo di propri funzionari, un'assidua vigilanza presso gli uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della Cassa, nonchè degli altri Istituti di previdenza, e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti agli Istituti medesimi.

(Approvato).

Art. 14.

Con decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sarà provveduto alla ricostituzione ed al funzionamento dell'Ufficio della Cassa, in correlazione cogli altri Uffici dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della pre-

sente legge, che avrà effetto dal 1° gennaio 1914, il Governo del Re provvederà al coordinamento ed alla pubblicazione del testo unico delle leggi relative al trattamento di riposo degli impiegati dei comuni, delle amministrazioni provinciali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende speciali per i servizi municipalizzati; provvederà inoltre alla compilazione e pubblicazione del regolamento.

(Approvato).

TABELLA A.

Pensioni da liquidare agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio, in base alla tavola di eliminazione complessiva degli impiegati dello Stato (1881-92) e dei pensionati (1885-94) ed al saggio d'interesse del 3.50 per cento.

Norme per l'applicazione della tabella A. — La pensione a favore dell'impiegato si ottiene:

1° Se lo stipendio, stabilito agli effetti della presente legge, è rimasto costante nell'intera durata del servizio, moltiplicando lo stipendio stesso per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza all'età e agli anni di servizio alla data del collocamento a riposo.

2° Se invece l'impiegato ha conseguito durante il servizio aumenti o diminuzioni di stipendio, in primo luogo si determina, con la norma precedente, la quota di pensione dovuta allo stipendio iniziale, stabilito agli effetti suaccennati, come se esso fosse rimasto invariato durante l'intero servizio, e poi si calcola, per ciascuno aumento o diminuzione di stipendio, la quota parte di pensione relativa, da determinarsi ugualmente con la norma precedente, in ragione però, oltre che dell'età, degli anni di servizio trascorsi dalla data in cui avvenne la variazione sino alla data del collocamento a riposo. La pensione effettiva è costituita dalla somma delle quote di pensione dovute allo stipendio iniziale ed ai successivi aumenti di stipendio, ridotta delle quote di pensione che si riferiscono alle eventuali diminuzioni di stipendio.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELL'ASSAZIONE DAL SERVIZIO																				Anni di servizio	
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		38
1	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058	0.0059	0.0059	0.0060	0.0060	0.0061	0.0062	0.0062	0.0063	0.0064	0.0065	0.0065	0.0066	0.0067	0.0068	0.0069	0.0070	1
2	—	0.0119	0.0119	0.0119	0.0120	0.0121	0.0122	0.0123	0.0124	0.0125	0.0127	0.0128	0.0129	0.0131	0.0132	0.0134	0.0135	0.0137	0.0139	0.0141	0.0143	2
3	—	—	0.0184	0.0184	0.0185	0.0186	0.0188	0.0189	0.0191	0.0192	0.0195	0.0197	0.0199	0.0201	0.0203	0.0206	0.0208	0.0211	0.0213	0.0216	0.0219	3
4	—	—	—	0.0254	0.0255	0.0256	0.0257	0.0259	0.0261	0.0263	0.0268	0.0270	0.0272	0.0275	0.0278	0.0281	0.0284	0.0288	0.0291	0.0295	0.0299	4
5	—	—	—	—	0.0328	0.0330	0.0331	0.0333	0.0336	0.0338	0.0344	0.0346	0.0349	0.0353	0.0356	0.0360	0.0364	0.0369	0.0373	0.0378	0.0383	5
6	—	—	—	—	—	0.0408	0.0410	0.0411	0.0414	0.0417	0.0424	0.0427	0.0431	0.0434	0.0439	0.0443	0.0448	0.0453	0.0459	0.0465	0.0471	6
7	—	—	—	—	—	—	0.0493	0.0495	0.0498	0.0501	0.0508	0.0512	0.0516	0.0521	0.0525	0.0531	0.0536	0.0542	0.0549	0.0556	0.0563	7
8	—	—	—	—	—	—	—	0.0583	0.0587	0.0590	0.0597	0.0602	0.0606	0.0611	0.0617	0.0623	0.0629	0.0636	0.0643	0.0651	0.0660	8
9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0681	0.0684	0.0692	0.0696	0.0701	0.0707	0.0713	0.0719	0.0726	0.0734	0.0743	0.0752	0.0761	9
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0784	0.0791	0.0796	0.0802	0.0808	0.0814	0.0821	0.0829	0.0838	0.0847	0.0857	0.0868	10
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0897	0.0903	0.0908	0.0914	0.0921	0.0929	0.0937	0.0947	0.0957	0.0968	0.0980	11
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1010	0.1015	0.1020	0.1027	0.1034	0.1042	0.1052	0.1062	0.1072	0.1084	12
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1135	0.1139	0.1146	0.1153	0.1162	0.1172	0.1183	0.1194	0.1207	13
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1266	0.1272	0.1279	0.1289	0.1299	0.1310	0.1323	0.1336	14
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1407	0.1413	0.1423	0.1433	0.1445	0.1458	0.1473	15
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1556	0.1565	0.1576	0.1588	0.1601	0.1617	16
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1717	0.1727	0.1739	0.1752	0.1768	17
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1888	0.1899	0.1911	0.1929	18
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2069	0.2081	0.2098	19
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2262	0.2279	20
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2471	21
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2693	23
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti

Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Segue TABELLA A.

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA											CASSAZIONE DAL SERVIZIO											Anni di servizio
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	0.0071	0.0072	0.0073	0.0074	0.0075	0.0077	0.0078	0.0080	0.0081	0.0083	0.0084	0.0087	0.0089	0.0091	0.0093	0.0096	0.0098	0.0101	0.0104	0.0108	0.0111	0.0115	1
2	0.0145	0.0147	0.0149	0.0151	0.0154	0.0157	0.0160	0.0163	0.0167	0.0170	0.0171	0.0178	0.0182	0.0186	0.0191	0.0197	0.0202	0.0208	0.0215	0.0221	0.0229	0.0238	2
3	0.0222	0.0225	0.0229	0.0233	0.0237	0.0241	0.0246	0.0251	0.0256	0.0262	0.0263	0.0274	0.0280	0.0287	0.0295	0.0303	0.0312	0.0321	0.0331	0.0342	0.0354	0.0367	3
4	0.0303	0.0308	0.0313	0.0318	0.0323	0.0330	0.0336	0.0343	0.0350	0.0358	0.0359	0.0374	0.0384	0.0393	0.0404	0.0415	0.0427	0.0440	0.0454	0.0470	0.0487	0.0505	4
5	0.0388	0.0394	0.0400	0.0407	0.0414	0.0422	0.0431	0.0439	0.0449	0.0459	0.0460	0.0480	0.0492	0.0505	0.0519	0.0534	0.0549	0.0566	0.0584	0.0604	0.0627	0.0651	5
6	0.0477	0.0484	0.0492	0.0500	0.0509	0.0519	0.0530	0.0541	0.0552	0.0564	0.0565	0.0591	0.0606	0.0622	0.0640	0.0658	0.0678	0.0699	0.0722	0.0747	0.0775	0.0805	6
7	0.0571	0.0579	0.0588	0.0598	0.0609	0.0621	0.0633	0.0647	0.0661	0.0675	0.0676	0.0708	0.0726	0.0746	0.0767	0.0789	0.0813	0.0838	0.0866	0.0897	0.0931	0.0968	7
8	0.0669	0.0679	0.0689	0.0701	0.0713	0.0727	0.0742	0.0758	0.0774	0.0792	0.0793	0.0830	0.0852	0.0875	0.0900	0.0927	0.0955	0.0986	0.1019	0.1055	0.1095	0.1140	8
9	0.0771	0.0783	0.0795	0.0808	0.0823	0.0839	0.0856	0.0874	0.0893	0.0914	0.0915	0.0959	0.0984	0.1011	0.1040	0.1071	0.1104	0.1140	0.1179	0.1222	0.1269	0.1321	9
10	0.0879	0.0892	0.0906	0.0921	0.0937	0.0956	0.0975	0.0996	0.1018	0.1041	0.1042	0.1093	0.1122	0.1153	0.1187	0.1223	0.1262	0.1303	0.1348	0.1397	0.1452	0.1513	10
11	0.0992	0.1006	0.1022	0.1039	0.1058	0.1078	0.1100	0.1124	0.1148	0.1175	0.1176	0.1234	0.1267	0.1303	0.1341	0.1382	0.1426	0.1474	0.1525	0.1582	0.1645	0.1714	11
12	0.1111	0.1127	0.1144	0.1163	0.1183	0.1206	0.1231	0.1257	0.1285	0.1315	0.1316	0.1382	0.1419	0.1459	0.1503	0.1549	0.1599	0.1653	0.1712	0.1776	0.1847	0.1926	12
13	0.1236	0.1253	0.1272	0.1292	0.1315	0.1341	0.1368	0.1397	0.1429	0.1462	0.1463	0.1536	0.1578	0.1623	0.1672	0.1725	0.1781	0.1841	0.1907	0.1980	0.2060	0.2149	13
14	0.1368	0.1386	0.1406	0.1429	0.1454	0.1482	0.1512	0.1544	0.1579	0.1616	0.1617	0.1698	0.1745	0.1795	0.1850	0.1908	0.1971	0.2039	0.2113	0.2194	0.2284	0.2384	14
15	0.1506	0.1525	0.1547	0.1572	0.1599	0.1630	0.1663	0.1698	0.1736	0.1777	0.1778	0.1868	0.1920	0.1976	0.2036	0.2101	0.2171	0.2246	0.2328	0.2418	0.2519	0.2630	15
16	0.1652	0.1673	0.1696	0.1722	0.1752	0.1785	0.1821	0.1860	0.1901	0.1946	0.1947	0.2046	0.2103	0.2164	0.2231	0.2303	0.2380	0.2463	0.2554	0.2654	0.2765	0.2889	16
17	0.1806	0.1828	0.1853	0.1881	0.1913	0.1948	0.1987	0.2029	0.2074	0.2123	0.2124	0.2232	0.2294	0.2262	0.2435	0.2514	0.2599	0.2690	0.2790	0.2901	0.3024	0.3160	17
18	0.1968	0.1991	0.2018	0.2048	0.2082	0.2120	0.2162	0.2207	0.2256	0.2309	0.2310	0.2428	0.2495	0.2569	0.2649	0.2735	0.2828	0.2928	0.3038	0.3160	0.3295	0.3445	18
19	0.2139	0.2164	0.2192	0.2224	0.2260	0.2300	0.2345	0.2394	0.2447	0.2504	0.2505	0.2632	0.2706	0.2786	0.2873	0.2967	0.3068	0.3178	0.3298	0.3431	0.3579	0.3744	19
20	0.2320	0.2346	0.2375	0.2409	0.2448	0.2491	0.2538	0.2591	0.2647	0.2708	0.2709	0.2847	0.2927	0.3014	0.3108	0.3210	0.3320	0.3440	0.3571	0.3715	0.3877	0.4057	20
21	0.2513	0.2538	0.2569	0.2605	0.2645	0.2691	0.2742	0.2797	0.2857	0.2923	0.2924	0.3072	0.3158	0.3252	0.3354	0.3465	0.3584	0.3714	0.3856	0.4013	0.4189	0.4385	21
22	0.2717	0.2743	0.2774	0.2811	0.2854	0.2902	0.2956	0.3015	0.3079	0.3149	0.3150	0.3309	0.3401	0.3502	0.3612	0.3731	0.3860	0.4001	0.4155	0.4325	0.4516	0.4728	22
23	0.2934	0.2960	0.2992	0.3029	0.3074	0.3125	0.3182	0.3244	0.3312	0.3387	0.3388	0.3557	0.3656	0.3764	0.3883	0.4011	0.4150	0.4301	0.4468	0.4652	0.4858	0.5088	23
24	—	0.3190	0.3223	0.3259	0.3307	0.3360	0.3420	0.3486	0.3558	0.3637	0.3638	0.3819	0.3924	0.4040	0.4167	0.4304	0.4454	0.4617	0.4796	0.4994	0.5217	0.5465	24
25	—	—	0.3468	0.3505	0.3555	0.3609	0.3672	0.3742	0.3818	0.3901	0.3902	0.4094	0.4205	0.4329	0.4465	0.4612	0.4772	0.4947	0.5140	0.5353	0.5593	0.5860	25

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA DIMISSIONE DAL SERVIZIO										Anni di servizio									
	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74	75	76	77	78	79	80
1	0.0119	0.0124	0.0129	0.0134	0.0139	0.0145	0.0152	0.0159	0.0166	0.0173	0.0183	0.0193	0.0203	0.0214	0.0226	0.0238	0.0252	0.0267	0.0283	1
2	0.0246	0.0256	0.0266	0.0277	0.0289	0.0302	0.0316	0.0331	0.0348	0.0365	0.0385	0.0405	0.0428	0.0453	0.0479	0.0509	0.0540	0.0574	0.0612	2
3	0.0382	0.0397	0.0413	0.0431	0.0450	0.0471	0.0493	0.0518	0.0545	0.0575	0.0606	0.0640	0.0677	0.0718	0.0762	0.0811	0.0865	0.0923	0.0989	3
4	0.0525	0.0547	0.0570	0.0594	0.0621	0.0651	0.0683	0.0719	0.0758	0.0800	0.0847	0.0896	0.0951	0.1011	0.1077	0.1150	0.1230	0.1319	0.1419	4
5	0.0677	0.0706	0.0736	0.0769	0.0805	0.0844	0.0887	0.0936	0.0988	0.1045	0.1109	0.1176	0.1252	0.1333	0.1424	0.1526	0.1637	0.1763	0.1906	5
6	0.0838	0.0875	0.0913	0.0955	0.1001	0.1050	0.1106	0.1167	0.1235	0.1310	0.1392	0.1481	0.1580	0.1687	0.1807	0.1941	0.2090	0.2259	0.2452	6
7	0.1009	0.1053	0.1101	0.1153	0.1209	0.1270	0.1339	0.1415	0.1500	0.1595	0.1697	0.1810	0.1936	0.2073	0.2226	0.2399	0.2591	0.2810	0.3063	7
8	0.1189	0.1242	0.1300	0.1362	0.1430	0.1504	0.1587	0.1680	0.1784	0.1898	0.2025	0.2165	0.2321	0.2492	0.2684	0.2900	0.3141	0.3419	0.3740	8
9	0.1379	0.1442	0.1510	0.1583	0.1664	0.1753	0.1852	0.1963	0.2086	0.2225	0.2377	0.2547	0.2737	0.2946	0.3181	0.3447	0.3745	0.4089	0.4489	9
10	0.1579	0.1652	0.1731	0.1817	0.1912	0.2016	0.2132	0.2263	0.2409	0.2570	0.2753	0.2955	0.3183	0.3435	0.3719	0.4041	0.4404	0.4824	0.5314	10
11	0.1791	0.1875	0.1966	0.2065	0.2174	0.2295	0.2430	0.2582	0.2752	0.2945	0.3155	0.3393	0.3661	0.3960	0.4298	0.4684	0.5120	0.5625	0.6217	11
12	0.2013	0.2109	0.2213	0.2326	0.2451	0.2590	0.2745	0.2920	0.3117	0.3335	0.3584	0.3860	0.4173	0.4522	0.4921	0.5377	0.5894	0.6496	0.7203	12
13	0.2248	0.2356	0.2473	0.2601	0.2743	0.2901	0.3078	0.3278	0.3503	0.3755	0.4040	0.4358	0.4720	0.5125	0.5589	0.6121	0.6729	0.7438	0.8275	13
14	0.2494	0.2616	0.2748	0.2892	0.3052	0.3230	0.3430	0.3656	0.3912	0.4200	0.4524	0.4888	0.5303	0.5769	0.6303	0.6919	0.7626	0.8453	0.9434	14
15	0.2753	0.2889	0.3036	0.3198	0.3377	0.3577	0.3801	0.4056	0.4345	0.4670	0.5037	0.5451	0.5923	0.6455	0.7066	0.7773	0.8587	0.9544	1.0683	15
16	0.3026	0.3176	0.3340	0.3520	0.3720	0.3943	0.4193	0.4478	0.4802	0.5165	0.5581	0.6047	0.6581	0.7185	0.7879	0.8685	0.9615	1.0714	1.2025	16
17	0.3311	0.3478	0.3660	0.3859	0.4080	0.4328	0.4607	0.4924	0.5284	0.5685	0.6155	0.6678	0.7279	0.7960	0.8745	0.9657	1.0714	1.1965	1.3464	17
18	0.3611	0.3795	0.3995	0.4215	0.4460	0.4733	0.5042	0.5393	0.5793	0.6245	0.6761	0.7346	0.8018	0.8781	0.9664	1.0692	1.1885	1.3302	2.5003	18
19	0.3926	0.4127	0.4347	0.4589	0.4858	0.5160	0.5500	0.5888	0.6330	0.6835	0.7402	0.8051	0.8799	0.9650	1.0638	1.1790	1.3131	1.4727	1.6648	19
20	0.4256	0.4476	0.4717	0.4982	0.5277	0.5608	0.5982	0.6409	0.6895	0.7445	0.8078	0.8796	0.9624	1.0570	1.1669	1.2955	1.4455	1.6243	1.8401	20
21	0.4602	0.4842	0.5105	0.5394	0.5717	0.6079	0.6488	0.6956	0.7490	0.8095	0.8791	0.9581	1.0495	1.1541	1.2758	1.4187	1.5857	1.7853	2.0266	21
22	0.4964	0.5225	0.5511	0.5827	0.6179	0.6574	0.7021	0.7532	0.8116	0.8775	0.9542	1.0409	1.1415	1.2566	1.3910	1.5490	1.7342	1.9559	2.2247	22
23	0.5344	0.5627	0.5938	0.6280	0.6663	0.7093	0.7579	0.8136	0.8773	0.9495	1.0332	1.1282	1.2384	1.3648	1.5126	1.6867	1.8911	2.1365	2.4346	23
24	0.5741	0.6048	0.6384	0.6756	0.7170	0.7637	0.8166	0.8771	0.9465	1.0255	1.1163	1.2200	1.3405	1.4789	1.6409	1.8320	2.0569	2.3275	2.6568	24
25	0.6158	0.6489	0.6852	0.7254	0.7703	0.8208	0.8781	0.9438	1.0190	1.1045	1.2037	1.3166	1.4480	1.5991	1.7762	1.9854	2.2320	2.5292	2.8917	25

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti in Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELL'ASSEGNAZIONE DAL SERVIZIO																							Anni di servizio		
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65		66	67
26	0.3766	0.3817	0.3872	0.3938	0.4011	0.4091	0.4179	0.4276	0.4383	0.4502	0.4633	0.4774	0.4925	0.5107	0.5294	0.5500	0.5729	0.5987	0.6274	0.6595	0.6951	0.7342	0.7776	0.8260	0.8806	26
27	—	0.4096	0.4152	0.4219	0.4295	0.4380	0.4473	0.4575	0.4688	0.4814	0.4953	0.5104	0.5265	0.5457	0.5657	0.5878	0.6124	0.6399	0.6708	0.7052	0.7435	0.7856	0.8322	0.8844	0.9433	27
28	—	—	0.4450	0.4518	0.4598	0.4685	0.4782	0.4890	0.5010	0.5143	0.5291	0.5442	0.5603	0.5826	0.6039	0.6275	0.6537	0.6832	0.7163	0.7531	0.7942	0.8394	0.8895	0.9456	1.0090	28
29	—	—	—	0.4837	0.4918	0.5006	0.5110	0.5223	0.5349	0.5490	0.5646	0.5807	0.5974	0.6213	0.6440	0.6691	0.6971	0.7286	0.7639	0.8034	0.8473	0.8958	0.9495	1.0098	1.0778	29
30	—	—	—	—	0.5260	0.5349	0.5459	0.5575	0.5707	0.5855	0.6020	0.6192	0.6371	0.6621	0.6861	0.7128	0.7426	0.7762	0.8139	0.8560	0.9030	0.9548	1.0124	1.0769	1.1499	30
31	—	—	—	—	—	0.5714	0.5828	0.5949	0.6086	0.6241	0.6415	0.6599	0.6793	0.7051	0.7305	0.7588	0.7905	0.8262	0.8663	0.9112	0.9613	1.0167	1.0783	1.1473	1.2255	31
32	—	—	—	—	—	—	0.6220	0.6345	0.6487	0.6649	0.6832	0.7026	0.7229	0.7503	0.7772	0.8072	0.8408	0.8787	0.9214	0.9691	1.0226	1.0816	1.1473	1.2211	1.3046	32
33	—	—	—	—	—	—	—	0.6767	0.6913	0.7079	0.7273	0.7476	0.7688	0.7980	0.8265	0.8582	0.8937	0.9339	0.9792	1.0300	1.0868	1.1497	1.2197	1.2984	1.3875	33
34	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7367	0.7537	0.7739	0.7954	0.8181	0.8483	0.8784	0.9119	0.9494	0.9920	1.0400	1.0939	1.1542	1.2211	1.2956	1.3794	1.4745	34
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8026	0.8234	0.8451	0.8678	0.9015	0.9331	0.9685	1.0082	1.0532	1.1040	1.1610	1.2250	1.2960	1.3752	1.4644	1.5655	35
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8762	0.9000	0.9254	0.9576	0.9909	1.0282	1.0701	1.1176	1.1713	1.2317	1.2995	1.3748	1.4588	1.5535	1.6611	36
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9554	1.0172	1.0520	1.0912	1.1354	1.1856	1.2423	1.3062	1.3779	1.4576	1.5466	1.6471	1.7613	1.8906	37
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0473	1.0803	1.1164	1.1578	1.2044	1.2573	1.3172	1.3846	1.4604	1.5447	1.6390	1.7454	1.8666	38
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1476	1.1850	1.2288	1.2772	1.3329	1.3962	1.4674	1.5474	1.6365	1.7361	1.8488	1.9771	39
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2582	1.3037	1.3541	1.4129	1.4795	1.5546	1.6391	1.7332	1.8385	1.9576	2.0933	40
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3836	1.4360	1.4971	1.5675	1.6467	1.7358	1.8351	1.9463	2.0721	2.2157	41
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5233	1.5871	1.6607	1.7440	1.8379	1.9426	2.0600	2.1929	2.3445	42
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6829	1.7697	1.8478	1.9457	2.0561	2.1799	2.3202	2.4802	43
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8653	1.9573	2.0597	2.1760	2.3065	2.4544	2.6234	44
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0739	2.1810	2.3032	2.4402	2.5961	2.7743	45
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3103	2.4381	2.5822	2.7458	2.9336	46
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5818	2.7327	2.9040	3.1020	47
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8930	3.0724	3.2809	48
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2519	3.4703	49
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6721	50

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELL'ASSAZIONE DAL SERVIZIO													Anni di servizio
	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
26	0.9426	1.0137	1.0951	1.1883	1.2954	1.4182	1.5611	1.7255	1.9186	2.1470	2.4168	2.7422	3.1399	26
27	1.0102	1.0869	1.1750	1.2759	1.3918	1.5248	1.6778	1.8586	2.0686	2.3174	2.6115	2.9670	3.4019	27
28	1.0810	1.1638	1.2588	1.3676	1.4929	1.6368	1.8044	1.9984	2.2264	2.4966	2.8167	3.2040	3.6785	28
29	1.1552	1.2443	1.3466	1.4638	1.5990	1.7543	1.9351	2.1453	2.3922	2.6852	3.0327	3.4536	3.9700	29
30	1.2330	1.3286	1.4386	1.5647	1.7102	1.8776	2.0747	2.2996	2.5663	2.8834	3.2598	3.7163	4.2771	30
31	1.3145	1.4170	1.5349	1.6704	1.8268	2.0069	2.2177	2.4614	2.7492	3.0916	3.4986	3.9926	4.6003	31
32	1.3998	1.5095	1.6359	1.7812	1.9490	2.1424	2.3677	2.6312	2.9412	3.3102	3.7494	4.2832	4.9403	32
33	1.4893	1.6065	1.7417	1.8972	2.0770	2.2844	2.5253	2.8092	3.1425	3.5397	4.0127	4.5882	5.2977	33
34	1.5829	1.7081	1.8525	2.0188	2.2111	2.4332	2.6939	2.9959	3.3535	3.7804	4.2891	4.9086	5.6730	34
35	1.6811	1.8146	1.9687	2.1461	2.3515	2.5890	2.8607	3.1914	3.5749	4.0326	4.5790	5.2449	6.0672	35
36	1.7841	1.9262	2.0903	2.2796	2.4988	2.7523	3.0504	3.3963	3.8067	4.2972	4.8829	5.5976	6.4809	36
37	1.8920	2.0431	2.2178	2.4194	2.6530	2.9234	3.2311	3.6110	4.0497	4.5744	5.2016	5.9674	6.9148	37
38	2.0053	2.1658	2.3515	2.5659	2.8146	3.1026	3.4311	3.8358	4.3042	4.8648	5.5355	6.3551	7.3697	38
39	2.1242	2.2945	2.4917	2.7195	2.9839	3.2904	3.6511	4.0715	4.5708	5.1691	5.8853	6.7613	7.8467	39
40	2.2491	2.4296	2.6387	2.8805	3.1614	3.4872	3.8707	4.3183	4.8502	5.4878	6.2518	7.1869	8.3464	40
41	2.3804	2.5715	2.7931	3.0495	3.3476	3.6935	4.1011	4.5770	5.1429	5.8218	6.6357	7.6328	8.8700	41
42	2.5186	2.7208	2.9553	3.2269	3.5429	3.9099	4.3411	4.8480	5.4496	6.1717	7.0381	8.0999	9.4186	42
43	2.6642	2.8778	3.1259	3.4133	3.7480	4.1369	4.5987	5.1322	5.7710	6.5383	7.4596	8.5894	9.9832	43
44	2.8176	3.0432	3.3063	3.6093	3.9634	4.3752	4.8611	5.4301	6.1079	6.9225	7.9012	9.1022	10.5954	44
45	2.9793	3.2175	3.4944	3.8155	4.1899	4.6255	5.1487	5.7428	6.4612	7.3252	8.3639	9.6394	11.2263	45
46	3.1498	3.4013	3.6936	4.0327	4.4282	4.8888	5.4337	6.0710	6.8320	7.7475	8.8491	10.2025	11.8473	46
47	3.3298	3.5950	3.9035	4.2616	4.6793	5.1658	5.7487	6.4158	7.2211	8.1907	9.3578	10.7927	12.5799	47
48	3.5201	3.7996	4.1250	4.5029	4.9438	5.4576	6.0637	6.7784	7.6300	8.6559	9.8917	11.4117	13.3061	48
49	3.7214	4.0158	4.3587	4.7573	5.2226	5.7650	6.4087	7.1599	8.0598	9.1446	10.4520	12.0611	14.0675	49
50	3.9353	4.2456	4.6058	5.0259	5.5167	6.0891	6.7687	7.5617	8.5122	9.6585	11.0408	12.7429	14.8665	50
51	4.1633	4.4887	4.8679	5.3098	5.8272	6.4309	7.1437	7.9851	8.9887	10.1993	11.6598	13.4591	15.7053	51
52	—	4.7479	5.1457	5.6095	6.1553	6.7917	7.5437	8.4315	9.4907	10.7689	12.3112	14.2122	16.5865	52
53	—	—	5.4419	5.9287	6.5031	7.1730	7.9687	8.9022	10.0200	11.3690	12.9973	15.0047	17.5130	53
54	—	—	—	6.2689	6.8721	7.5776	8.4144	9.3991	10.5782	12.0017	13.7202	15.8394	18.4880	54
55	—	—	—	—	7.2654	8.0064	8.8887	9.9243	11.1674	12.6639	14.4824	16.7190	19.5149	55
56	—	—	—	—	—	8.4635	9.3899	10.4792	11.7901	13.3732	15.2861	17.6462	20.5969	56
57	—	—	—	—	—	—	9.9217	10.9614	12.4484	14.1177	16.1345	18.6241	21.7377	57
58	—	—	—	—	—	—	—	11.6992	13.1486	14.9050	16.9312	19.6563	22.9406	58
59	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8949	15.7421	17.9813	20.7472	24.2105	59
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6343	18.9897	21.9071	25.5527	60
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0645	23.1342	26.9683	61
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4421	28.4773	62
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0857	63

TABELLA B.

Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali iscritti alla Cassa, in base alla tabella A.

(Eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari dello Stato 1885-1894).
Saggio d'interesse del 3.50 %.

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
20	17.85	31	16.20	41	14.27	51	11.84	61	8.96	71	6.00
21	17.72	32	16.02	42	14.05	52	11.57	62	8.65	72	5.73
22	17.59	33	15.84	43	13.83	53	11.30	63	8.35	73	5.46
23	17.46	34	15.65	44	13.59	54	11.02	64	8.04	74	5.20
24	17.32	35	15.46	45	13.35	55	10.74	65	7.73	75	4.95
25	17.17	36	15.27	46	13.11	56	10.45	66	7.43	76	4.70
26	17.02	37	15.07	47	12.86	57	10.16	67	7.14	77	4.47
27	16.87	38	14.88	48	12.61	58	9.86	68	6.85	78	4.24
28	16.71	39	14.68	49	12.35	59	9.57	69	6.56	79	4.02
29	16.54	40	14.48	50	12.10	60	9.26	70	6.28	80	3.82
30	16.38										

Norme per l'applicazione della tabella B. — Il valore capitale della pensione teorica si ottiene moltiplicando la pensione (calcolata secondo le norme contenute nella precedente tabella A, e che spetterebbe alla data della cessazione dal servizio o della morte prima del 25° anno di servizio) per il coefficiente della presente tabella, in corrispondenza all'età dell'impiegato alla data del collocamento a riposo o della morte.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Montecreto al mandamento di Fanano, sezione di Sestola » (N. 139).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Aggregazione del comune di Montecreto al mandamento di Fanano sezione di Sestola ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 139).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il comune di Montecreto del mandamento di Lama Mocogno viene aggregato al mandamento di Fanano, sezione di Sestola.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re provvederà alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazione alla legge 2 agosto 1913, n. 1075 per la tutela giuridica degli emigranti » (N. 135).

PRESIDENTE. Viene da ultimo in discussione il disegno di legge: « Modificazione alla legge 2 agosto 1913, n. 1075, per la tutela giuridica degli emigranti ».

Il ministro degli affari esteri ha delegato a rappresentarlo in Senato, per la discussione di questo disegno di legge, il sottosegretario di Stato onor. Borsarelli.

Prego l'onor. senatore, segretario, D'Ayala Valva di dar lettura di questo disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 135).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'art. 27 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, sono aggiunte le seguenti disposizioni:

« I detti arruolamenti debbono essere denunciati con anticipazione di almeno quindici giorni al Commissariato dell'emigrazione, che può vietarli o stabilire le condizioni a cui debbono essere subordinati, rilasciando in tal caso speciale licenza. Fra le condizioni può essere stabilita la prestazione di una cauzione. Il Commissariato può delegare queste sue facoltà ai prefetti.

« La licenza è obbligatoria quando si tratti di arruolamenti di minorenni e di donne che non emigrino con parenti costituiti in famiglia o non vadano a raggiungerli. La licenza è sottoposta alla tassa di lire 10, da attribuirsi al fondo per l'emigrazione. All'originale di essa deve essere allegato il contratto di lavoro sottoscritto dalla persona o dall'Impresa per cui conto si eseguisce l'arruolamento.

« Il regolamento determina le modalità e le condizioni pel rilascio e per la rinnovazione della licenza.

« I contravventori al presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 50 a lire 1000 per ogni operaio irregolarmente arruolato. Quando si tratti di arruolamenti di minorenni o di donne, l'ammenda non sarà inferiore a lire 200 per ogni persona arruolata; e vi potrà essere unita la pena della detenzione fino a sei mesi ».

BORSARELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'illustre relatore di questo disegno di legge ha proposto al Senato di dargli voto favorevole ed io di ciò vivamente lo ringrazio. Nella sua sobria ma diligentissima relazione osserva pure che al comma 2° di questo articolo è fatta facoltà al Governo di dispensare, in determinati casi, dalla cauzione. L'onorevole relatore, a nome del Senato, facendosi interprete dei voti della Commissione, invita il Governo a fare il meno possibile uso di questa esenzione.

A nome del Governo, io ho l'onore di dichiarare al Senato che accetto questa raccomandazione e che il Governo stesso, con molta parsimonia

e solo in casi veramente degni di speciale riguardo, farà luogo all'esenzione della cauzione, così come è indicato dall'Ufficio centrale.

FERRARIS CARLO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Come Presidente dell'Ufficio centrale ringrazio il Governo delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni pongo ai voti l'art. 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo precedente saranno riunite nel testo unico di cui all'art. 37 della legge 2 agosto 1913, n. 1075.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni di ballottaggio:

Per la nomina di un commissario di vigilanza al Debito pubblico:

Senatori votanti	123
Maggioranza	62
Il senatore Martuscelli	ebbe voti 73
» Sormani	» 43
Voti nulli o dispersi	1
Schede bianche	6

Eletto il senatore Martuscelli.

Per la nomina di un commissario nella Commissione dei trattati internazionali:

Senatori votanti	123
Maggioranza	62
Il senatore Pansa	ebbe voti 86
» Ferraris Maggiorino	» 31
Schede bianche	6

Eletto il senatore Pansa.

Il risultato della votazione per i commissari incaricati di esaminare l'ordinamento e il funzionamento dell'Amministrazione dello Stato, sarà comunicato nella seduta di domani e nella seduta di domani avrà luogo la votazione stessa di ballottaggio ove occorra.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione di ballottaggio per la nomina di tre commissari incaricati di esaminare l'ordinamento ed il funzionamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per il personale provinciale dipendente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari (N. 141);

Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (Libro III, Parte quinta) (N. 133);

Aggregazione del comune di Montecreto al mandamento di Fanano, sezione di Sestola (N. 139);

Modificazione alla legge 2 agosto 1913, n. 1057, per la tutela giuridica degli emigranti (N. 135).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di compromesso 4 aprile 1914 tra l'Amministrazione militare ed il Comune di Napoli (N. 145);

Soppressione del servizio degli espressi urgenti (N. 136);

Riduzione del canone daziario governativo assegnato al comune di Bologna (N. 142);

Conversione in legge del Regio decreto 23 dicembre 1913, n. 1394, che proroga il termine stabilito dall'articolo 87 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (N. 147);

Modificazioni alla legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie III, sul concorso dello Stato nelle spese per opere di irrigazione (N. 150);

Trattamento di vecchiaia al personale subalterno di ruolo del Ministero delle poste e dei telegrafi (N. 137);

Piano regolatore di Ancona nella zona esterna a piazza Cavour (N. 148).

La seduta è sciolta (ore 18).

Liensiato per la stampa il 24 dicembre 1914 (ore 11).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche